



2022/0196(COD)

25.10.2023

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115
(COM(2022)0305 – C9-0207/2029 – 2022/0196(COD))

Relatrice per parere: Clara Aguilera

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e recante modifica del
regolamento (UE) 2021/2115
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e recante modifica del
regolamento **(CE) n. 1107/2009**
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e prevede che la politica dell'Unione in materia ambientale debba mirare a un elevato livello di tutela.

Emendamento

(1) Il trattato dispone che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e prevede che la politica dell'Unione in materia ambientale debba mirare a un elevato livello di tutela. ***Il principio di precauzione è già tenuto in considerazione nella procedura di autorizzazione.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il trattato impone che gli obiettivi della politica agricola comune incrementino la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ ha istituito un quadro ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Dalla valutazione³⁸ di tale direttiva risulta che i suoi obiettivi generali non sono stati raggiunti e che gli Stati membri non l'hanno attuata in modo soddisfacente. Tale conclusione è stata confermata nelle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2017³⁹ e del 2020⁴⁰.

³⁷ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Emendamento

(2) La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ ha istituito un quadro ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Dalla valutazione³⁸ di tale direttiva risulta che i suoi obiettivi generali non sono stati raggiunti e che gli Stati membri non l'hanno attuata in modo soddisfacente. Tale conclusione è stata confermata nelle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2017³⁹ e del 2020⁴⁰. ***Il principio di precauzione è stabilito dall'articolo 191 del trattato ed è già tenuto in considerazione nella procedura di autorizzazione.***

³⁷ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

³⁸ [Inserire il riferimento.]

³⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final).

⁴⁰ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 final).

³⁸ [Inserire il riferimento.]

³⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final).

⁴⁰ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 final).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴¹ ha evidenziato che l'Unione deve agire **senza indugio** per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁴².

Emendamento

(3) La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴¹ ha evidenziato che l'Unione deve agire per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti **dell'UE** nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁴², **mettendo in rilievo che tali obiettivi devono essere accompagnati da una maggiore disponibilità sul mercato di alternative sostenibili con un'efficacia equivalente nel proteggere la salute delle piante. Tuttavia, nella sua risoluzione del 20**

ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, il Parlamento europeo ha evitato di fissare un obiettivo numerico vincolante a livello di Unione per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo, inoltre, ha invitato la Commissione a chiarire come intende gestire i contributi dei singoli Stati membri all'obiettivo vincolante dell'Unione e garantire parità di condizioni, e a specificare le basi di riferimento per tali obiettivi di riduzione, tenendo conto dei diversi punti di partenza, degli sforzi intrapresi e delle caratteristiche di ciascuno Stato membro.

⁴¹ P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.

⁴² P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

⁴¹ P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.

⁴² P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La risoluzione del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2021, su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente sottolinea la necessità di solide valutazioni d'impatto scientifiche ex ante, che contemplino la sostenibilità da un punto di vista economico, sociale e ambientale, come pure la necessità di tenere conto degli effetti cumulativi, dei possibili compromessi, della disponibilità dei mezzi per conseguire gli obiettivi e della diversità dei modelli agricoli fra gli Stati membri in sede di elaborazione di eventuali proposte legislative nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore"; deplora il fatto che la

Commissione non abbia ancora pubblicato l'analisi supplementare promessa ed esprime forte preoccupazione per il fatto che il Parlamento europeo stia modificando il regolamento in mancanza della valutazione d'impatto supplementare.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sulla comunicazione della Commissione relativa alla garanzia della disponibilità e dell'accessibilità economica dei concimi, il Parlamento europeo ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di effettuare una valutazione d'impatto e di garantire la sicurezza alimentare dal momento che la sicurezza alimentare globale e i prezzi degli alimenti sono minacciati dall'attuale situazione geopolitica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Relazione sulla valutazione d'impatto", la Commissione ha espresso preoccupazione per il modo in cui l'attuale attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile ha portato, e ci si attende che porterà, a vari livelli di utilizzo e di rischi connessi ai pesticidi, a diversi livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente e a una concorrenza sleale sul mercato internazionale. La proposta della

Commissione non indica tuttavia in che modo il nuovo regolamento proposto intende ovviare a tali disparità, come dichiarato dal comitato per il controllo normativo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Occorre prendere in considerazione i due pareri generali emessi dal comitato per il controllo normativo, il primo negativo e il secondo positivo con riserve, entrambi volti a sottolineare la mancanza di elementi di prova in merito al modo in cui gli obiettivi di riduzione dell'UE saranno misurati o fissati, per poter assicurare un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Nel caso in cui la valutazione d'impatto supplementare, che dovrebbe essere pubblicata il 28 giugno, metta in evidenza rischi connessi alla sicurezza alimentare dell'UE, il capo II del presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a un'ulteriore valutazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui **quelle** sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

Emendamento

(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui **le linee guida o gli orientamenti** sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nella sua comunicazione al Consiglio europeo del 22 marzo 2023, la Commissione ha affermato di disporre di dati insufficienti e di non essere in grado di effettuare una valutazione d'impatto chiara della presente proposta sulla sicurezza alimentare nei singoli Stati membri e sugli effetti sulle singole colture. La Commissione dovrebbe pertanto fornire una valutazione d'impatto esaustiva sugli effetti economici, ambientali e sociali.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La comunicazione della Commissione intitolata "Il Green Deal europeo"⁴⁷ ha definito una tabella di marcia delle misure principali, anche a livello legislativo, per ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi. Nella strategia "Dal produttore al consumatore"⁴⁸, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁴⁹ e nel piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁰, la Commissione **si è impegnata ad** agire per ridurre del 50 % l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici entro il 2030 e ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi (prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011⁵², o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione⁵³) entro il 2030. L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è inoltre complementare alla promozione dell'agricoltura biologica e al raggiungimento dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'Unione ad agricoltura biologica entro il 2030. Sostiene gli obiettivi del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁵⁴ e contribuisce in tal modo all'attuazione del principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

(7) La comunicazione della Commissione intitolata "Il Green Deal europeo"⁴⁷ ha definito una tabella di marcia delle misure principali, anche a livello legislativo, per ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi. Nella strategia "Dal produttore al consumatore"⁴⁸, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁴⁹ e nel piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁰, la Commissione **ha proposto di** agire per ridurre del 50 % l'uso e il rischio complessivo dei pesticidi chimici entro il 2030 e ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi (prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011⁵², o contenenti una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione⁵³) entro il 2030. L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è inoltre complementare alla promozione dell'agricoltura biologica e al raggiungimento dell'obiettivo della strategia "Dal produttore al consumatore" di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'Unione ad agricoltura biologica entro il 2030. Sostiene gli obiettivi del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁵⁴ e contribuisce in tal modo all'attuazione del principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. **Tuttavia il Parlamento europeo non ha promosso obiettivi quantitativi precisi giuridicamente vincolanti e ha richiesto ulteriori valutazioni d'impatto esaustive.**

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).

⁴⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

⁵⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).

⁵¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁵² Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁵³ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul

sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).

⁴⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).

⁵⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).

⁵¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁵² Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁵³ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul

mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

⁵⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021) 323 final).

mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

⁵⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021) 323 final).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore"^{1 bis} ha sottolineato la necessità di garantire la coerenza tra le misure previste da tale strategia e la politica commerciale dell'UE, nonché che tutti i prodotti alimentari e i mangimi importati nell'UE soddisfino appieno la legislazione e le rigorose norme dell'UE. Il Parlamento europeo ha accolto con favore l'ambizione della strategia di includere, a tal fine, capitoli vincolanti in tutti gli accordi commerciali dell'UE. Il Parlamento europeo ha altresì ricordato che l'accesso al mercato dell'UE e ai suoi 450 milioni di consumatori offre ai partner commerciali dell'UE un forte incentivo a migliorare la loro sostenibilità, nonché le loro norme di produzione e in materia di lavoro.

^{1bis} ***P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Due iniziative dei cittadini europei riguardano l'uso dei pesticidi e chiedono ambiziosi obiettivi di riduzione. L'iniziativa di successo "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", presentata alla Commissione il 6 ottobre 2017, ha invitato la Commissione, nell'ambito del suo terzo obiettivo, a "fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi". Nella risposta adottata il 12 dicembre 2017 la Commissione ha dichiarato che avrebbe riesaminato la necessità di obiettivi obbligatori a livello dell'UE per i pesticidi. Nella più recente iniziativa "Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano la Commissione è invitata a proporre atti giuridici che prevedano l'eliminazione progressiva dell'80 % dei pesticidi sintetici dall'agricoltura dell'UE entro il 2030, iniziando dai più pericolosi, fino ad eliminarli totalmente entro il 2035." Al 30 settembre 2021 l'iniziativa aveva raccolto oltre 1 milione di dichiarazioni di sostegno, che sono attualmente in fase di verifica da parte delle autorità degli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Nel suo ultimo parere riguardo all'ICE "Salviamo api e agricoltori!", il CESE sottolinea che la Commissione ha in cantiere, o ha già adottato, numerosi atti giuridici sulla protezione delle api,

degli impollinatori o della biodiversità, sull'uso sostenibile dei pesticidi e sul sostegno agli agricoltori nella transizione agroecologica, ma riconosce comunque che queste misure non hanno pienamente raggiunto i loro obiettivi. Invita pertanto la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti per conseguire in maniera concreta e più efficace gli ambiziosi obiettivi perseguiti. Raccomanda ad esempio di sostenere maggiormente l'agricoltura di precisione, l'agricoltura digitale, il controllo biologico, la robotica, come pure l'agroecologia. Il CESE sottolinea che è necessario tenere conto di tutti e tre i pilastri della sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – senza dimenticare l'aspetto della sostenibilità economica, spesso trascurato, in un contesto essenziale di sostenibilità dei sistemi e di sovranità alimentare. Il CESE esorta inoltre la Commissione a effettuare valutazioni d'impatto prima di adottare qualsiasi decisione, in particolare per analizzare gli impatti dei costi dell'iniziativa sulla produzione agricola e sull'economia, che vanno considerati in parallelo ai costi economici legati alla perdita di biodiversità per gli agricoltori.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2020⁵⁶ il Consiglio dell'Unione europea, prendendo atto degli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi stabiliti dalla Commissione nella strategia "Dal produttore al consumatore", ha sottolineato che, per raggiungere detti obiettivi, saranno necessari sforzi da parte degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi, nonché un'intensa cooperazione, consultazione e collaborazione. Il Consiglio ha inoltre

Emendamento

(10) Nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2020⁵⁶ il Consiglio dell'Unione europea, prendendo atto degli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi stabiliti dalla Commissione nella strategia "Dal produttore al consumatore", ha sottolineato che, per raggiungere detti obiettivi, saranno necessari sforzi da parte degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi, nonché un'intensa cooperazione, consultazione e collaborazione. ***Gli Stati membri hanno***

chiesto alla Commissione di garantire che tali obiettivi siano obiettivi dell'Unione a cui tutti gli Stati membri devono contribuire mediante un'azione a livello nazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio chiede che tali obiettivi siano stabiliti tenendo conto dei risultati finora ottenuti, nonché delle diverse situazioni di partenza, circostanze e condizioni dei vari Stati membri.

chiesto che la Commissione europea basi le sue proposte legislative su valutazioni d'impatto ex ante scientificamente valide che tengano conto dell'effetto cumulativo delle proposte legislative, comprese le loro ripercussioni sulla competitività dell'agricoltura dell'UE e sulla redditività degli agricoltori. Il Consiglio ha inoltre sottolineato l'importanza della disponibilità dei prodotti fitosanitari alternativi e ha chiesto alla Commissione di garantire che tali obiettivi siano obiettivi dell'Unione a cui tutti gli Stati membri devono contribuire mediante un'azione a livello nazionale. Nelle sue conclusioni il Consiglio chiede che tali obiettivi siano stabiliti tenendo conto dei risultati finora ottenuti, nonché delle diverse situazioni di partenza, circostanze e condizioni dei vari Stati membri. Infine, il Consiglio ha anche sottolineato l'importanza di garantire misure adeguate e scientificamente valide di difesa integrata e la promozione dell'uso di prodotti e metodi fitosanitari alternativi sostenibili, in particolare attraverso l'uso della tecnologia dell'agricoltura digitale e di precisione. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che la politica commerciale dell'UE dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e dovrebbe cercare di ottenere impegni ambiziosi da tali paesi nei settori chiave, tra cui l'uso sostenibile di pesticidi e antimicrobici, e ha chiesto alla Commissione di effettuare valutazioni d'impatto per tali accordi commerciali e di rendere i risultati disponibili ben prima della fase finale dei negoziati. Il Consiglio ha inoltre accolto con favore la revisione prevista delle domande di tolleranza nelle importazioni, tenendo conto degli aspetti ambientali.

⁵⁶ Bruxelles, 19 ottobre 2020, 12099/20.

⁵⁶ Bruxelles, 19 ottobre 2020, 12099/20.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Il 19 dicembre 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che chiede alla Commissione di fornire uno studio complementare alla sua attuale valutazione d'impatto sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Gli Stati membri hanno accolto con favore gli obiettivi della proposta di ridurre del 50 %, entro il 2030, l'uso e i rischi dei prodotti fitosanitari a livello dell'UE, nonché l'uso di pesticidi più pericolosi. Tuttavia, dato che la valutazione d'impatto fornita dalla Commissione si basa su dati raccolti e analizzati prima dello scoppio della guerra della Russia contro l'Ucraina, gli Stati membri hanno espresso la preoccupazione che la valutazione d'impatto non tenga conto delle ripercussioni a lungo termine della guerra sulla sicurezza alimentare in termini di aumento degli impatti climatici negativi.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Nelle sue conclusioni del 13 giugno 2022, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha accolto con favore le informazioni fornite dalla Commissione nella relazione recentemente adottata sull'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli e agroalimentari importati e ha confermato che la relazione dimostra la capacità di attuare misure, nel rispetto delle norme dell'OMC, nell'ambito dei consessi multilaterali, degli accordi commerciali bilaterali o attraverso misure autonome*

quando nei regolamenti europei è introdotta una norma di produzione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) ***Gli agenti di controllo biologico sono un'alternativa di controllo sostenibile*** all'uso dei prodotti ***chimici*** per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio⁵⁷, gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo ***determinante*** nel garantire il successo della difesa integrata e dell'agricoltura biologica. L'accesso agli agenti di controllo biologico ***favorisce*** l'abbandono dei prodotti fitosanitari ***chimici***, ed è opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input, ***tra cui l'agricoltura biologica***. È dunque opportuno definire il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico.

Emendamento

(11) ***Il controllo biologico è un esempio di alternativa*** all'uso dei prodotti ***sintetici, inorganici o industriali, da combinare con altre soluzioni, come pratiche agricole rigenerative, nuove tecniche genomiche e attrezzature agricole innovative***, per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio⁵⁷, gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo nel garantire il successo della difesa integrata e dell'agricoltura biologica, ***tecnologica hi-tech e convenzionale e delle prassi agroecologiche***. L'accesso agli agenti di controllo biologico ***favorirebbe*** l'abbandono dei prodotti fitosanitari ***comunemente utilizzati e la loro applicazione come ultima risorsa secondo i principi di difesa integrata, compreso un uso ridotto attraverso tecniche di agricoltura di precisione***. È opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input. È dunque opportuno definire ***in modo ampio*** il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico. ***La Commissione prende in considerazione la possibilità di proporre un quadro snello, rapido, efficace ed efficiente a livello amministrativo per facilitare l'immissione sul mercato dei prodotti di controllo biologico.***

⁵⁷ Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell'Unione per quanto riguarda l'introduzione, la valutazione, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell'Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 81).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La strategia "Dal produttore al consumatore" ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Il diritto interno dovrebbe stabilire **obiettivi** nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali **obiettivi** nazionali **vincolanti** dovrebbero inoltre essere conseguiti dagli Stati membri entro il **2030**. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali.

Emendamento

(12) La strategia "Dal produttore al consumatore" ha l'obiettivo di compiere progressi sostanziali nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici in un modo economicamente sostenibile. A tale scopo, per monitorare i progressi, è necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per la riduzione dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici nonché dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Il diritto interno dovrebbe stabilire **contributi** nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali **contributi** nazionali dovrebbero inoltre essere conseguiti dagli Stati membri entro il **2035**. La riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari chimici dovrebbe ridurre in modo significativo i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per gli utilizzatori professionali. ***Al fine di garantire che gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari siano ancora in grado di proteggere adeguatamente le colture dagli organismi nocivi e dalle malattie, il presente regolamento dovrebbe anche assicurare la***

disponibilità di un maggior numero di prodotti fitosanitari a basso rischio e di prodotti di controllo biologico. Dato che la riduzione dei prodotti fitosanitari chimici è sostenibile solo se è possibile continuare a evitare la perdita dei raccolti in agricoltura, gli obiettivi di riduzione per i prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere applicati solo in presenza di alternative sufficienti e della possibilità di utilizzare nuove tecniche genomiche per far crescere colture più sane.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Da quando la Commissione ha presentato il Green Deal, compresa la strategia "Dal produttore al consumatore", nel maggio 2020, sono state condotte numerose valutazioni d'impatto al fine di misurare gli effetti delle proposte della Commissione sull'agricoltura europea e sulla sicurezza alimentare nell'Unione. Uno di questi studi, condotto dall'Università e centro di ricerca di Wageningen, ha riscontrato che gli obiettivi proposti potrebbero portare a un declino medio della produzione fino al 20 %. Le norme di produzione agricola e di produzione alimentare sono più rigorose nell'UE che al di fuori dell'UE. Pertanto, gli alimenti non prodotti nell'UE saranno prodotti altrove in modo meno ecologico. Inoltre, la diminuzione della produzione agricola nell'UE comporterà un aumento delle importazioni dai paesi terzi, una riduzione delle esportazioni e, di conseguenza, una potenziale pressione sulle carenze alimentari. A causa della forte regolamentazione, anche per quanto riguarda i pesticidi, è consentita solo l'importazione da paesi con lo stesso

livello di regolamentazione, ad eccezione del transito di merci attraverso il territorio dell'UE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Il Parlamento osserva che, sebbene la Commissione abbia eseguito e pubblicato una valutazione d'impatto insieme alla proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi nel giugno 2022, tale valutazione d'impatto ha tenuto conto solo delle possibili opzioni strategiche considerate dalla Commissione durante la fase di revisione, non includendo pertanto eventuali analisi dell'impatto di un divieto totale dei pesticidi sulle aree sensibili. Inoltre, sebbene la valutazione d'impatto riconosca che gli obiettivi di riduzione dei pesticidi porterebbero a una riduzione complessiva delle rese e presumibilmente comporterebbero aumenti dei prezzi alla produzione, non fornisce cifre quantificabili riguardo alla portata della riduzione attesa delle rese, alle colture interessate o alle regioni dell'Europa colpite.

Motivazione

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_ia_report.pdf

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Nel marzo 2022, 12 Stati

membri hanno pubblicato un "documento informale" che manifestava preoccupazioni in merito a un progetto di atto legislativo e all'uso sostenibile dei pesticidi, e lo hanno presentato al Consiglio. Nel giugno 2022, dieci Stati membri hanno presentato ancora una volta un documento informale al Consiglio, ribadendo le preoccupazioni condivise nel documento precedente. In merito agli obiettivi di riduzione dei pesticidi, gli Stati membri hanno sottolineato che gli obiettivi di riduzione del 50 % dovrebbero essere applicati all'UE nel suo insieme. Nel dicembre 2022, il Consiglio ha accettato di attivare l'articolo 241 TFUE, chiedendo alla Commissione di presentare uno studio a integrazione della valutazione d'impatto della sua proposta riguardo al regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Motivazione

Al fine di agevolare il processo legislativo in corso, il Consiglio chiede alla Commissione di presentare quanto prima uno studio che integri l'attuale valutazione d'impatto della proposta del regolamento relativo all'uso sostenibile sugli aspetti seguenti: impatti sulla produzione e sulle rese alimentari a livello dell'UE e degli Stati membri, anche per colture specifiche; conseguenze sulla disponibilità di alimenti e mangimi nell'UE; aumento dei prezzi degli alimenti e dei mangimi, compresi gli alimenti di base; impatto dell'aumento dell'onere amministrativo sulla competitività delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dati i diversi livelli di progresso nel tempo e le differenze nell'intensità dell'uso di pesticidi tra gli Stati membri, è necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei propri obiettivi nazionali vincolanti ("obiettivi di riduzione nazionali per il 2030").

Emendamento

(13) Dati i diversi livelli di progresso nel tempo e le differenze nell'intensità dell'uso di pesticidi tra gli Stati membri, è necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei propri obiettivi nazionali vincolanti ("obiettivi di riduzione nazionali per il 2030").

L'intensità dell'uso è misurata al meglio dividendo la quantità totale di sostanze attive immesse sul mercato, e quindi utilizzate, sotto forma di prodotti fitosanitari in un determinato Stato membro per la superficie sulla quale le sostanze attive sono state applicate. L'intensità dell'uso di pesticidi chimici, in particolare dei pesticidi più pericolosi, è correlata a una maggiore dipendenza dai pesticidi chimici, a maggiori rischi per la salute umana e l'ambiente e a pratiche agricole meno sostenibili. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è inferiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. È inoltre opportuno imporre agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è superiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Per tenere debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri, si dovrebbe inoltre concedere loro anche la possibilità di prendere in considerazione i progressi avvenuti prima dell'adozione della strategia "Dal produttore al consumatore" nella definizione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al contrario, qualora abbiano aumentato, o ridotto in misura limitata, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri dovrebbero ora contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, tenendo conto anche della loro intensità dell'utilizzo di pesticidi. Per garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione e un adeguato livello di ambizione, dovrebbero essere stabiliti limiti minimi per gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato, sono situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal

L'intensità dell'uso è misurata al meglio dividendo la quantità totale di sostanze attive immesse sul mercato, e quindi utilizzate, sotto forma di prodotti fitosanitari in un determinato Stato membro per la superficie sulla quale le sostanze attive sono state applicate. L'intensità dell'uso di pesticidi chimici, in particolare dei pesticidi più pericolosi, è correlata a una maggiore dipendenza dai pesticidi chimici, a maggiori rischi per la salute umana e l'ambiente e a pratiche agricole meno sostenibili. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è inferiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. È inoltre opportuno imporre agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è superiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Per tenere debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri, si dovrebbe inoltre concedere loro anche la possibilità di prendere in considerazione i progressi avvenuti prima dell'adozione della strategia "Dal produttore al consumatore" nella definizione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al contrario, qualora abbiano aumentato, o ridotto in misura limitata, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri dovrebbero ora contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, tenendo conto anche della loro intensità dell'utilizzo di pesticidi. Per garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione e un adeguato livello di ambizione, dovrebbero essere stabiliti limiti minimi per gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato, sono situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal

continente europeo, l'insularità e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari e di prevedere misure adeguate alle specifiche condizioni climatiche e colture. Al fine di garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione uno Stato membro, qualora raggiunga il livello del suo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 prima del 2030, non dovrebbe essere tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione, ma dovrebbe monitorare attentamente le fluttuazioni annuali dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in modo da garantire il progresso verso il conseguimento del rispettivo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030. ***Per ragioni di trasparenza, le risposte degli Stati membri a eventuali raccomandazioni della Commissione in relazione al livello di ambizione degli obiettivi nazionali e ai progressi annuali compiuti verso il loro conseguimento dovrebbero essere accessibili al pubblico.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

continente europeo, l'insularità e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari e di prevedere misure adeguate alle specifiche condizioni climatiche e colture. Al fine di garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione uno Stato membro, qualora raggiunga il livello del suo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 prima del 2030, non dovrebbe essere tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione, ma dovrebbe monitorare attentamente le fluttuazioni annuali dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in modo da garantire il progresso verso il conseguimento del rispettivo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030.

Emendamento

(13 bis) Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sui fattori chiave della sicurezza alimentare^{1 bis}, la Commissione riconosce che il suolo, l'acqua, la biodiversità e l'aria sono elementi fondamentali per la produzione alimentare e conferma che la disponibilità di cibo e il relativo accesso da parte dei consumatori a prezzi ragionevoli sono obiettivi che non si possono dare per scontati.

1 bis Documento di lavoro dei servizi della Commissione sui fattori chiave della sicurezza alimentare, pubblicato il 4 gennaio 2023, cfr. https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/SWD_2023_4_1_EN_document_travail_service_part1_v2.pdf

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali **vincolanti** per il **2030** stabiliti dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il **2030**. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** stabiliti, **a seconda della rispettiva zona**, dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente **nonché per aumentare la disponibilità di misure fitosanitarie alternative. Gli Stati membri devono tenere conto di molteplici fattori che influenzano le colture, sia eventi prevedibili che imprevedibili come le intemperie, gli organismi nocivi, le malattie, la diversità delle colture e i cambiamenti climatici.** Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il **2035**. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi

al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Le attuali disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concedono un'esenzione dalla fornitura, a sostegno della domanda di autorizzazione, delle relazioni dei test e degli studi pertinenti ai richiedenti che dimostrino che il periodo di protezione dei dati per un prodotto fitosanitario è scaduto. Tali disposizioni non incentivano gli investimenti in nuove tecnologie che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2035. Le procedure di approvazione delle innovazioni tecnologiche nell'UE dovrebbero beneficiare della "procedura rapida" al fine di fornire agli utilizzatori professionali, da un lato, una gamma più vasta di soluzioni e, dall'altro lato, una riduzione più rapida dell'uso dei prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari con riduzione dimostrata dei dosaggi della sostanza attiva dovrebbero essere valutati in via prioritaria.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione a livello dell'Unione ("obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030**"),

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione a livello dell'Unione ("obiettivi di riduzione dell'Unione per il **[2035]**"),

nonché gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, è necessario incrementare la disponibilità e l'uso di agenti di controllo biologico e di altre alternative non chimiche. La disponibilità di tali alternative incentiverà l'adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, come quelle dell'agricoltura biologica.

nonché gli obiettivi di riduzione nazionali per il [2030], è necessario incrementare la disponibilità e l'uso di agenti di controllo biologico e di altre alternative non chimiche. ***La realizzabilità di tali obiettivi dipende fortemente dalla disponibilità di metodi fitosanitari alternativi efficaci, che comprendono in particolare nuovi prodotti fitosanitari a basso rischio, metodi non chimici e prodotti di controllo biologico. Tuttavia, l'approvazione di sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 rappresenta un ostacolo considerevole all'introduzione nel mercato di tali nuovi prodotti, dato che le procedure sono lunghe, i termini legali spesso non sono rispettati e gli orientamenti e i requisiti in materia di dati non corrispondono alle caratteristiche specifiche dei prodotti di controllo biologico, il che comporta oneri, costi e ritardi eccessivi. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero dare priorità alla valutazione delle domande di approvazione di sostanze attive che esercitano un controllo biologico, al fine di evitare di ritardare indebitamente le procedure di valutazione di tali sostanze attive.*** La disponibilità di tali alternative incentiverà l'adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi ***chimici***, come quelle dell'agricoltura biologica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'attuazione di politiche e misure riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha un impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che il pubblico e le parti sociali abbiano sufficienti opportunità di

Emendamento

(16) L'attuazione di politiche e misure riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha un impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che il pubblico e le parti sociali abbiano sufficienti opportunità di

partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri e di essere consultati al riguardo, in conformità, se del caso, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸.

partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri e di essere consultati al riguardo, in conformità, se del caso, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸.

Oltre ai fondi della PAC, gli agricoltori devono ricevere finanziamenti adeguati per evitare perdite di produttività e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'agricoltura europea.

⁵⁸Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁵⁸ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli strumenti economici, ***inclusi*** quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, ***possono svolgere*** un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. ***Nell'ambito dei*** piani strategici nazionali della PAC ***da loro elaborati, gli Stati membri devono dimostrare che*** l'attuazione della PAC ***favorisce e sostiene*** altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi, compresi quelli del presente regolamento.

Emendamento

(18) Gli strumenti economici, ***diversi da*** quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, ***svolgono*** un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. ***Gli Stati membri hanno già elaborato i loro*** piani strategici nazionali della PAC ***e la Commissione li ha approvati. Affinché*** l'attuazione della PAC ***contribuisca e sostenga*** altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi, compresi quelli del presente regolamento, ***la Commissione deve proporre strumenti finanziari supplementari.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per ragioni di trasparenza e per favorire maggiori progressi, è necessario misurare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali. Tale misurazione dovrebbe essere effettuata su base annuale tramite relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione. Al fine di monitorare il livello di conformità al presente regolamento in modo semplificato e facilmente comparabile, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere dati quantitativi in relazione all'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata. Per incoraggiare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali, comprese eventuali misure a sostegno di tale conseguimento, la Commissione dovrebbe analizzare detti progressi e misure ogni due anni.

Emendamento

(19) Per ragioni di trasparenza e per favorire maggiori progressi, è necessario misurare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali. Tale misurazione dovrebbe essere effettuata su base annuale tramite relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione, **senza creare oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità nazionali competenti e per gli agricoltori**. Al fine di monitorare il livello di conformità al presente regolamento in modo semplificato e facilmente comparabile, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere dati quantitativi in relazione all'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata. Per incoraggiare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** e di altri obiettivi di riduzione indicativi nazionali, comprese eventuali misure a sostegno di tale conseguimento, la Commissione dovrebbe analizzare detti progressi e misure ogni due anni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo

Emendamento

(20) Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo

sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca **norme chiare**. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dei **motivi per cui applicano** prodotti fitosanitari **o delle ragioni** di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata, nonché dei pareri ricevuti da parte di consulenti indipendenti a sostegno dell'adozione della difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili **o se l'uso dei metodi chimici è considerato giustificato in termini economici ed ecologici**. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca **orientamenti per le migliori pratiche**. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo **laddove non vi siano alternative sostenibili o** dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili **o se l'uso dei metodi chimici è considerato giustificato in termini economici ed ecologici**. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dei prodotti fitosanitari **che applicano o** di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata, nonché dei pareri ricevuti, **in via prioritaria per le aziende agricole che ricorrono a un uso intensivo dei prodotti fitosanitari**, da parte di consulenti indipendenti a sostegno dell'adozione della difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *Al fine di non imporre alle piccole aziende agricole obblighi supplementari in materia di sostenibilità già fissati nei piani strategici nazionali della PAC, la difesa integrata è obbligatoria solo per gli utilizzatori professionali con aziende agricole di dimensioni superiori alla dimensione media delle aziende agricole nello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero anche poter introdurre soglie minime aggiuntive per l'applicazione obbligatoria della difesa integrata concernenti gli ettari di seminativi e di superficie destinata a colture permanenti in base al tipo di coltura.*

Motivazione

L'emendamento propone maggiore flessibilità per gli Stati membri in termini di introduzione obbligatoria della difesa integrata ai sensi del presente regolamento. La difesa integrata, pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per le aziende agricole di dimensioni maggiori rispetto alla dimensione media delle aziende agricole nello Stato membro, in quanto economicamente più forti e, pertanto, maggiormente in grado di farsi carico dei costi aggiuntivi della certificazione relativa alla difesa integrata. Inoltre, gli Stati membri potrebbero introdurre altre soglie minime per l'applicazione obbligatoria della difesa integrata concernenti gli ettari di seminativi e di superficie destinata a colture permanenti in base al tipo di coltura.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per facilitare il rispetto della difesa integrata, è necessario stabilire **norme specifiche** per coltura che un utilizzatore professionale deve seguire in relazione alla coltura specifica e alla regione in cui opera. Tali **norme** dovrebbero convertire le

(22) Per facilitare il rispetto della difesa integrata, è necessario stabilire **orientamenti specifici** per coltura che un utilizzatore professionale deve seguire in relazione alla coltura specifica e alla regione in cui opera. Tali **orientamenti**

prescrizioni in materia di difesa integrata in criteri verificabili applicabili a una coltura specifica. Per garantire che **le norme specifiche** per coltura siano conformi alle prescrizioni in materia di difesa integrata, **dovrebbero essere stabilite regole dettagliate sul loro contenuto e la Commissione dovrebbe verificare la loro elaborazione, la loro attuazione e il loro rispetto sul campo.**

dovrebbero convertire, **ove possibile**, le prescrizioni in materia di difesa integrata in criteri verificabili applicabili a una coltura specifica. Per garantire che **gli orientamenti specifici** per coltura siano conformi alle prescrizioni in materia di difesa integrata, **dovrebbe essere stabilita tutta una serie di prescrizioni in merito al contenuto. A tale proposito il Parlamento europeo accoglie con favore la pubblicazione da parte della Commissione, il 28 febbraio 2023, di una banca dati di esempi di pratiche, tecniche e tecnologie riguardo a otto principi consolidati della difesa integrata, compresi 273 orientamenti specifici per coltura. Vista la quantità di esempi indicati nella banca dati, il Parlamento sottolinea l'importanza di mantenere la flessibilità nell'attuazione della difesa integrata nei vari Stati membri, nelle regioni e nelle colture prodotte nell'Unione europea.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto delle **norme** sulla difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. In tale registro dovrebbero figurare eventuali misure o interventi preventivi **e le relative**

Emendamento

(23) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto delle **disposizioni** sulla difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. In tale registro dovrebbero figurare eventuali misure o interventi preventivi. In questo

motivazioni. In questo modo le autorità competenti disporranno delle informazioni necessarie per verificare se un utilizzatore professionale ha svolto un processo decisionale, conformemente alla difesa integrata, prima di determinare la misura o l'intervento preventivi specifici. Tale registro dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate in relazione alle consulenze richieste annualmente a sostegno della difesa integrata al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pianificazione strategica a più lungo termine relativa alla difesa integrata.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

modo le autorità competenti disporranno delle informazioni necessarie per verificare se un utilizzatore professionale ha svolto un processo decisionale, conformemente alla difesa integrata, prima di determinare la misura o l'intervento preventivi specifici. Tale registro dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate, **se del caso**, in relazione alle consulenze richieste annualmente a sostegno della difesa integrata al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pianificazione strategica a più lungo termine relativa alla difesa integrata.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento

Emendamento

soppresso

europeo e del Consiglio⁶⁷ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶⁸. Se i prodotti fitosanitari sono usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, dovrebbe pertanto essere vietato l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. Deroghe a questo divieto dovrebbero essere permesse solo a determinate condizioni e a seconda dei casi.

⁶⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁶⁸ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo

Emendamento

(27) Quando si parla di agricoltura di precisione si fa riferimento a sistemi di gestione agricola in grado di adattare accuratamente la gestione delle colture a condizioni circoscritte, come quelle riscontrate negli appezzamenti di terreno. L'applicazione delle tecnologie esistenti, compreso l'uso dei dati e dei servizi spaziali dell'Unione (Galileo e Copernicus), ha il potenziale di ridurre in modo significativo l'uso dei pesticidi. È pertanto necessario stabilire un quadro legislativo che incentivi lo sviluppo **di**

dell'agricoltura di precisione.

L'applicazione aerea di prodotti fitosanitari, anche tramite l'impiego di aerei, elicotteri e droni, ha solitamente un grado di precisione inferiore a quello di altri mezzi di applicazione e potrebbe dunque avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'applicazione aerea dovrebbe quindi essere proibita, con deroghe limitate a seconda dei casi, ossia quando gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente sono inferiori a quelli prodotti da eventuali metodi di applicazione alternativi o quando non esistono altri metodi alternativi possibili. È inoltre necessario registrare il numero delle applicazioni aeree effettuate sulla base dei permessi concessi per l'applicazione aerea, al fine di ottenere dati chiari su quante applicazioni aeree abbiano effettivamente avuto luogo in relazione ai permessi concessi.

tecniche dell'agricoltura di precisione a prezzi accessibili.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) permetteranno l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di **tre anni, dato l'attuale stato di incertezza scientifica.**

Emendamento

(28) È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) permetteranno l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di **un anno per consentire alla Commissione di definire metodologie di valutazione che permettano di autorizzare tale tipo di usi e**

di garantire la loro indipendenza dalla produzione e dalla vendita di prodotti fitosanitari. Gli Stati membri possono istituire il sistema che ritengono opportuno per garantire e monitorare tale indipendenza.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata.

Emendamento

(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata ***e che sia garantita la loro indipendenza dalla produzione e dalla vendita di prodotti fitosanitari***, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata. ***Gli Stati membri possono istituire il sistema che ritengono opportuno per garantire e monitorare tale indipendenza.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo da garantire che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più

Emendamento

(32) È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo da garantire che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più

approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e **delle norme relative** a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero essere **tenuti a consultare regolarmente** consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo **in ultima istanza**.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e **degli orientamenti relativi** a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

Emendamento

(33) Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero essere **poter consultare in qualsiasi momento** consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo **laddove non esistano alternative sostenibili**.

(34) Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni sugli effetti generali causati dall'uso di tali prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai distributori e altre misure appropriate.

(34) Considerando i possibili rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, il pubblico dovrebbe avere accesso a migliori informazioni sugli effetti generali causati dall'uso di tali prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai distributori e altre misure appropriate. ***Tali programmi offrono informazioni preventive sugli obblighi più rigorosi del sistema di produzione alimentare dell'UE rispetto al sistema dei paesi terzi per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari, il minor numero di sostanze attive a disposizione degli agricoltori dell'UE e il rigoroso processo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati nell'Unione.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Conformemente alle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e (UE) 2020/2184, gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare il deterioramento delle acque sotterranee e superficiali nonché delle acque costiere e marine e per il raggiungimento di un buono stato delle acque sotterranee e superficiali al fine di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per monitorare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari è necessario continuare a utilizzare il sistema di indicatori di rischio armonizzati istituito dalla direttiva 2009/128/CE.

(37) Per monitorare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso dei prodotti fitosanitari è necessario continuare a utilizzare il sistema di indicatori di rischio armonizzati istituito dalla direttiva 2009/128/CE. ***La Commissione, tuttavia, dovrebbe anche pubblicare una relazione che valuti la fattibilità dello sviluppo di un indicatore armonizzato dell'Unione per l'impatto ambientale delle misure fitosanitarie che concentri l'attenzione su più aspetti e non solo sulla quantità di prodotti fitosanitari.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) I dati statistici sui prodotti fitosanitari raccolti in conformità del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁴ dovrebbero essere utilizzati nel calcolo di tali indicatori di rischio armonizzati e dei progressi compiuti verso il conseguimento ***degli obiettivi vincolanti*** a livello nazionale e dell'Unione basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". Dato che l'uso di pesticidi può variare da un anno all'altro in particolare in funzione del clima, è opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di tre anni per tenere conto di tali fluttuazioni. Il periodo di riferimento per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 è il periodo 2011-2013, poiché è stato il primo triennio per il quale la Commissione ha ricevuto dati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 e poiché coincide con l'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE. Il periodo di riferimento per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030** è il periodo **2015-2017** in quanto, al

Emendamento

(38) I dati statistici sui prodotti fitosanitari raccolti in conformità del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁴ dovrebbero essere utilizzati nel calcolo di tali indicatori di rischio armonizzati e dei progressi compiuti verso il conseguimento ***dei contributi*** a livello nazionale e ***degli obiettivi*** dell'Unione basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". Dato che l'uso di pesticidi può variare da un anno all'altro in particolare in funzione del clima, è opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di tre anni per tenere conto di tali fluttuazioni. Il periodo di riferimento per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 è il periodo 2011-2013, poiché è stato il primo triennio per il quale la Commissione ha ricevuto dati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 e poiché coincide con l'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE. Il periodo di riferimento per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035** è il periodo

momento dell'annuncio della strategia "Dal produttore al consumatore", tale periodo corrispondeva al triennio più recente in cui erano disponibili dati. Il periodo di riferimento per il calcolo del nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a è il periodo 2022-2024, poiché sarà il primo triennio per cui saranno disponibili dati sulle aree trattate nel quadro di ciascuna autorizzazione per una situazione di emergenza fitosanitaria.

⁷⁴ Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

2011-2013 in quanto, al momento dell'annuncio della strategia "Dal produttore al consumatore", tale periodo corrispondeva al triennio più recente in cui erano disponibili dati. Il periodo di riferimento per il calcolo del nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a è il periodo 2022-2024, poiché sarà il primo triennio per cui saranno disponibili dati sulle aree trattate nel quadro di ciascuna autorizzazione per una situazione di emergenza fitosanitaria.

⁷⁴ Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Quando i dati sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari diventeranno disponibili per effetto dell'entrata in vigore del regolamento sulle statistiche agricole (SAIO), la Commissione dovrebbe adoperarsi per abbandonare gli obiettivi di riduzione basati sui dati delle vendite e la pericolosità dei prodotti fitosanitari e adottare un quadro più preciso ed esaustivo sull'agricoltura, che comprenda gli utilizzi effettivi per coltura e per regione più i dati sulla produttività e la destinazione del suolo. È opportuno sviluppare indicatori basati sull'impatto che combinino dati sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari con un indicatore che consideri il comportamento, l'esposizione e l'effetto per principio attivo applicato sul campo. Esistono già modelli che soddisfano tali criteri e che sono attualmente usati a livello nazionale,

come SYNOPS in Germania, PestLCI e USEtox. Un indicatore basato sui risultati del monitoraggio dei livelli di pesticidi nelle matrici ambientali come l'acqua, il suolo e l'aria, dovrebbe integrare tale approccio.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al momento gli unici dati statistici affidabili disponibili a livello dell'Unione relativi alla messa in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari sono le statistiche sulle quantità di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato e i dati sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali statistiche sono utilizzate nel calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 ai sensi della direttiva 2009/128/CE e nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti a livello nazionale e dell'Unione per il **2030** basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". Il nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a sarà calcolato utilizzando le statistiche sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria, le proprietà delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari soggetti a tali autorizzazioni e le aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni, per meglio quantificare i rischi associati alle autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria.

Emendamento

(39) Al momento gli unici dati statistici affidabili disponibili a livello dell'Unione relativi alla messa in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari sono le statistiche sulle quantità di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato e i dati sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali statistiche sono utilizzate nel calcolo degli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 ai sensi della direttiva 2009/128/CE e nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vincolanti a livello nazionale e dell'Unione per il **2035** basati sulla strategia "Dal produttore al consumatore". ***In ragione delle brevi tempistiche degli obiettivi fissati dal presente regolamento e della mancanza di valutazioni d'impatto relative agli obiettivi di riduzione proposti, gli agricoltori affrontano un alto livello di incertezza. Per ridurre il livello di incertezza e in ragione della mancanza di dati statistici pertinenti per il loro ulteriore sviluppo, gli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 dovrebbero essere mantenuti, in linea di principio, nella loro forma attuale.*** Il nuovo indicatore di rischio armonizzato 2a sarà calcolato utilizzando le statistiche sul numero di autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria, le proprietà delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari

soggetti a tali autorizzazioni e le aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni, per meglio quantificare i rischi associati alle autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 riconosce la necessità di intervenire in modo tempestivo per salvaguardare la biodiversità. In tutta l'Unione è stata riscontrata una riduzione del numero di specie, in particolare di insetti e impollinatori. La perdita di biodiversità è determinata, tra l'altro, dall'uso di prodotti fitosanitari, **e le azioni intraprese dagli Stati membri nell'ambito degli attuali strumenti strategici dell'Unione non sono ancora state in grado di arrestare tale tendenza.** È pertanto fondamentale garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo da mitigare i rischi associati agli effetti nocivi di tali prodotti sulla fauna selvatica, attraverso una serie di misure tra cui la formazione, l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale e la protezione dell'ambiente acquatico e delle aree sensibili.

Emendamento

(41) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 riconosce la necessità di intervenire in modo tempestivo per salvaguardare la biodiversità. In tutta l'Unione è stata riscontrata una riduzione del numero di specie, in particolare di insetti e impollinatori. La perdita di biodiversità è determinata, tra l'altro, dall'uso **inappropriato** di prodotti fitosanitari. È pertanto fondamentale garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo da mitigare i rischi associati agli effetti nocivi di tali prodotti sulla fauna selvatica, attraverso una serie di misure tra cui la formazione, l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale e la protezione dell'ambiente acquatico e delle aree sensibili.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) ***Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in merito alle sanzioni applicabili in caso di***

Emendamento

(43) ***Come osservato nella valutazione d'impatto della Commissione, l'attuazione del regolamento porterà a costi più elevati di produzione per gli agricoltori e i***

violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre importante ***prevedere*** che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate.

consumatori. È inoltre importante che gli Stati membri recuperino i costi relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento per mezzo di tasse o diritti, al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie adeguate. ***La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fornire un sostegno finanziario supplementare agli agricoltori, affinché rispettino le disposizioni del presente regolamento.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Per l'ulteriore attuazione della difesa integrata sono necessari finanziamenti sufficienti. L'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento oltre alla PAC contribuirà a promuovere l'attuazione e la diffusione della difesa integrata e a rendere le misure in materia più attraenti per gli agricoltori, ad esempio con la previsione di risarcimenti in caso di comprovata perdita di reddito. Inoltre, sosterrrebbe la transizione verso un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari a livello dell'UE e degli Stati membri, consentendo lo sviluppo e la diffusione di alternative a medio e lungo termine.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Per sostenere la transizione a sistemi alimentari sostenibili, è importante continuare a rafforzare la coerenza tra il Green Deal europeo, le

politiche settoriali dell'Unione europea e la politica commerciale comune. In particolare, tale coerenza si traduce in una migliore applicazione ai prodotti importati delle norme europee di produzione, segnatamente quelle sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative al benessere degli animali. Tale migliore applicazione consente di contrastare efficacemente il fenomeno della "rilocalizzazione delle emissioni di CO2". A tal fine esistono diversi strumenti a livello multilaterale, bilaterale e autonomo, come indicato nella relazione della Commissione del giugno 2022, che devono essere utilizzati nei regolamenti pertinenti e nella relativa applicazione (ad esempio il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui). Il presente regolamento deve contribuire a tale coerenza.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 ter) È importante tenere conto della dimensione internazionale della protezione della salute umana e dell'ambiente. A tale scopo, la Commissione dovrebbe poter inserire un capitolo relativo ai "sistemi alimentari sostenibili" negli accordi commerciali che negozia per l'Unione europea con paesi terzi, con l'impegno di ridurre ed eliminare gradualmente l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi. Tali impegni, molto ambiziosi, possono tenere conto delle specifiche caratteristiche agronomiche, climatiche ed economiche dei partner commerciali, caso per caso.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Considerando 48 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 quater) *La valutazione d'impatto suggerisce che la bilancia commerciale dell'UE potrebbe avere ripercussioni negative senza garantire la reciprocità delle norme. La riduzione dell'uso dei pesticidi nell'UE potrebbe portare a una maggiore dipendenza dalle importazioni da paesi terzi con norme di protezione delle colture meno severe. Inoltre, mentre l'opinione pubblica è sempre più preoccupata per i prodotti fitosanitari a causa del loro impatto sulla salute e sull'ambiente, i paesi dell'UE continuano a produrre pesticidi pericolosi il cui uso è vietato nell'Unione e a esportarli nel resto del mondo. Pertanto, la produzione, la circolazione, lo stoccaggio e l'esportazione verso paesi terzi di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive il cui uso è vietato nell'Unione europea dovrebbero essere proibiti, al fine di garantire la coerenza della politica commerciale europea e tutelare l'ambiente e la salute su più vasta scala.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Considerando 48 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 quinquies) *Per tutelare i consumatori europei, proteggere i nostri agricoltori e la biodiversità ed evitare importazioni massicce di prodotti alimentari con conseguenze negative in termini di emissioni di CO2 legate al trasporto, il Parlamento europeo chiede l'introduzione di clausole specchio alle nostre frontiere.*

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) L'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri comporterà obblighi nuovi e rafforzati per gli agricoltori e gli altri utilizzatori di pesticidi. Alcuni di essi costituiscono criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸, che, conformemente a tale regolamento, gli agricoltori devono rispettare per ricevere i pagamenti della PAC, mentre il rispetto di altri requisiti, che vanno oltre i requisiti obbligatori, può essere ricompensato con pagamenti supplementari nell'ambito di regimi volontari come i regimi ecologici a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. ***L'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), e l'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 dispongono che il finanziamento della PAC sia disponibile solo per le pratiche attuate nell'ambito di un regime ecologico o di un impegno agro-climatico-ambientale che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabiliti a norma di tale regolamento e dei pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il benessere degli animali, nonché di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.*** Poiché gli agricoltori e gli altri utilizzatori devono ricevere un sostegno finanziario per la transizione verso un uso più sostenibile dei pesticidi, ***il regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire il finanziamento dei requisiti imposti a norma del presente regolamento durante un periodo transitorio. Questa opzione***

Emendamento

(49) L'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri comporterà obblighi nuovi e rafforzati per gli agricoltori e gli altri utilizzatori di pesticidi. Alcuni di essi costituiscono criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸, che, conformemente a tale regolamento, gli agricoltori devono rispettare per ricevere i pagamenti della PAC, mentre il rispetto di altri requisiti, che vanno oltre i requisiti obbligatori, può essere ricompensato con pagamenti supplementari nell'ambito di regimi volontari come i regimi ecologici a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. Poiché gli agricoltori e gli altri utilizzatori devono ricevere un sostegno finanziario per la transizione verso un uso più sostenibile dei pesticidi, il finanziamento dei requisiti imposti a norma del presente regolamento e ***che non sono inclusi nelle disposizioni*** del regolamento (UE) 2021/2115 ***o dei piani strategici di ciascuno Stato membro deve essere integrata con fondi supplementari diversi da quelli assegnati alla PAC.***

eccezionale per gli Stati membri relativa alla fornitura di finanziamenti supplementari per le misure adottate in attuazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi a qualsiasi obbligo per gli agricoltori e gli altri utilizzatori derivante dall'applicazione del presente regolamento, comprese le pratiche agricole obbligatorie imposte dalle norme specifiche per coltura per la difesa integrata. A norma dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, gli investimenti effettuati dagli agricoltori per conformarsi alle nuove prescrizioni imposte dal diritto dell'Unione possono inoltre beneficiare di un sostegno per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda. Analogamente, è opportuno prevedere un periodo transitorio più lungo per gli investimenti che rispettano le prescrizioni imposte agli agricoltori a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2115.

⁷⁸ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁷⁸ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, **e il conseguimento entro il 2030**, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione **e** prevedendo l'attuazione della difesa integrata.

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione **a livello dell'UE** di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione, prevedendo **la reciprocità delle norme con i paesi terzi e** l'attuazione della difesa integrata **o tecniche alternative ai prodotti fitosanitari chimici, come le alternative non chimiche e biologiche, compresi gli agenti di controllo biologico. Il termine per il conseguimento degli obiettivi a livello dell'UE dovrebbe essere deciso solo dopo l'attuazione della legislazione sulle nuove tecniche genomiche.**

Motivazione

Il comitato per il controllo normativo ha espresso preoccupazioni sul fatto che il termine della proposta non è credibile.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "prodotto fitosanitario chimico": un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva chimica, ***eccetto i prodotti vegetali che utilizzano mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui*** all'articolo 3, ***punto 6***, del regolamento (CE) n. ***1107/2009, o macrorganismi invertebrati;***

Emendamento

1) "prodotto fitosanitario chimico": un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva chimica, ***ad eccezione dei mezzi di "controllo biologico" definiti all'articolo 3, punto 23. I prodotti autorizzati nell'agricoltura biologica le cui sostanze attive sono elencate nell'allegato II*** del regolamento (CE) n. ***889/2008 non sono considerate prodotti fitosanitari chimici;***

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

5) "prodotto fitosanitario **più pericoloso**": un prodotto fitosanitario contenente una o più sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, o **contenenti** una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione;

Emendamento

5) "prodotto fitosanitario **candidato alla sostituzione**": un prodotto fitosanitario contenente una o più sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, o **che soddisfa uno o più criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, o contenente** una o più sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) "agricoltura biologica": pratiche agricole conformi al regolamento (UE) 2018/848;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7) "utilizzatore professionale": persona che utilizza un prodotto fitosanitario **nel corso delle sue attività professionali**;

Emendamento

7) "utilizzatore professionale": persona che utilizza un prodotto fitosanitario **autorizzato solo per uso professionale**;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "consulente": persona che fornisce pareri sulla difesa integrata **e** sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito dell'attività professionale o di un servizio commerciale, compresi i servizi di consulenza privati o pubblici;

Emendamento

9) "consulente": persona che fornisce pareri sulla difesa integrata **o** sull'impiego sicuro dei prodotti **fitosanitari o di altri mezzi** fitosanitari, nell'ambito dell'attività professionale o di un servizio commerciale, compresi i servizi di consulenza privati o pubblici;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "attrezzatura per l'applicazione": qualsiasi attrezzatura **il cui uso** per l'applicazione di un prodotto fitosanitario **sia ragionevolmente prevedibile al momento della fabbricazione e gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura**, a eccezione delle attrezzature destinate alla semina o alla piantagione di materiale di moltiplicazione trattato con prodotti fitosanitari;

Emendamento

(10) "attrezzatura per l'applicazione": qualsiasi attrezzatura **che, in base al manuale del produttore, è utilizzato o destinato a essere utilizzato** per l'applicazione di un prodotto fitosanitario, a eccezione delle attrezzature destinate alla semina o alla piantagione di materiale di moltiplicazione trattato con prodotti fitosanitari;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11) "attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale": **una delle attrezzature seguenti:**

Emendamento

11) "attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale":

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione

b) attrezzature per l'applicazione con irroratori a barra orizzontale o verticale o atomizzatori, ***indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari;***

Emendamento

b) attrezzature per l'applicazione con irroratori a barra orizzontale o verticale o atomizzatori;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "applicazione aerea": l'applicazione di un prodotto fitosanitario da un aeromobile;

Emendamento

12) "applicazione aerea": l'applicazione di un prodotto fitosanitario da un aeromobile ***o da un aeromobile senza equipaggio (compresi i droni);***

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "difesa integrata": attenta considerazione di tutti i ***mezzi*** disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, ***mantenendo*** nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari ***chimici*** a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

Emendamento

(15) "difesa integrata": attenta considerazione di tutti i ***metodi fitosanitari*** disponibili ***e della successiva integrazione delle misure appropriate*** intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi ***e mantenere*** nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari ***e di altre forme di intervento*** a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che ***riducano o*** riducano al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. ***L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il***

meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) Le "strutture agricole in ambiente controllato" sono definite dalle autorità competenti nei piani d'azione nazionali di cui all'articolo 8 con i criteri appropriati, che garantiscano emissioni minime nell'aria, nell'acqua e nel terreno, e sono stabilite nella legislazione nazionale appropriata, sono convalidate e attuate da dette autorità;

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(16) "area sensibile": *una delle* aree seguenti:

(16) "area sensibile": *un'"area sensibile" quale definita dallo Stato membro nel quadro del proprio piano d'azione nazionale, affinché il pubblico, i gruppi vulnerabili e le aree sensibili dal punto di vista ecologico siano adeguatamente protetti. La definizione è elaborata in modo da proteggere adeguatamente i seguenti tipi di aree:*

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 – lettera a

Testo della Commissione

a) un'area a uso pubblico, **come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure** sentieri pubblici;

Emendamento

a) un'area **liberamente accessibile** a uso pubblico **o un sentiero pubblico a cui non è possibile limitare completamente l'accesso durante l'applicazione dei prodotti fitosanitari, fatta eccezione per i** sentieri pubblici **chiaramente ubicati in zone agricole. Gli impianti sportivi professionali e le reti ferroviarie non sono considerati aree sensibili ai fini del presente regolamento;**

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 – lettera c

Testo della Commissione

c) **insediamenti umani (comunità in cui vivono e lavorano le persone), definiti secondo il livello di classificazione 1 (superfici artificiali) della versione più aggiornata del sistema CORINE (Coordination of information on the Environment) Land Cover gestito dall'AEA (a esclusione del livello 2-1.2: "Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione" e del livello 2-1.3: "Zone estrattive, discariche e cantieri")⁸⁰.**

Emendamento

soppresso

⁸⁰ Cfr. il documento "**CORINE Land Cover nomenclature conversion to Land Cover Classification system**" (https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010) e l'inventario **CORINE Land Cover (CLC) (CORINE Land Cover — Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus)**.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico; **soppresso**

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) superfici non produttive ai sensi della norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115; **soppresso**

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti: **soppresso**

i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹;

ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale

direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA);

iii) qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire], ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;

⁸¹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione

21) "indicatore di rischio": una misura che indica la variazione relativa dei rischi per la salute umana o per l'ambiente associata all'uso di prodotti fitosanitari, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI;

Emendamento

21) "indicatore di rischio": una misura che indica la variazione relativa dei rischi per la salute umana *e animale* o per l'ambiente associata all'uso di prodotti fitosanitari, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VI;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

22) "metodi non chimici": alternative ai

Emendamento

22) "metodi non chimici": alternative ai

prodotti fitosanitari chimici;

prodotti fitosanitari chimici, *comprese le strategie basate sull'uso di feromoni sintetici e semiochimici;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

23) "controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, *o* macroorganismi invertebrati.

Emendamento

23) "controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ***nonché microrganismi***, macroorganismi invertebrati ***o ingredienti attivi che contengono esclusivamente sostanze naturali di origine animale o componenti derivanti dalla natura o sostanze a essi identiche, come alghe, batteri, virus, viroidi, micoplasmii, funghi, proteine, amminoacidi, peptidi, enzimi e anticorpi protozoari, cellule morte e prodotti della fermentazione, RNA e ormoni;***

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 23 bis

Testo della Commissione

Emendamento

23 bis) "tecniche di applicazione a bassa dispersione": tecniche che il cui uso consente uno scambio controllato di materiale ed energia con l'ambiente circostante e che evitano il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente, come la tecnica di applicazione dell'endoterapia o altre aventi caratteristiche di applicazione simili.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Prescrizioni per i prodotti importati

Al momento di concludere un accordo commerciale con un paese terzo, nella misura in cui tale accordo faccia riferimento a prodotti agricoli e agroalimentari, l'Unione garantisce che le prescrizioni applicabili in tale paese per l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari assicurino un livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente equivalente a quello stabilito dal presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Accordi commerciali

La Commissione inserisce negli accordi commerciali che negozia obiettivi relativi a impegni vincolanti per l'uso di prodotti fitosanitari, in particolare per i prodotti fitosanitari più pericolosi. Detti impegni sono equivalenti a quelli previsti dall'articolo 4 del presente regolamento. Detti impegni possono tenere conto, caso per caso, delle specifiche condizioni agronomiche, climatiche ed economiche dei partner commerciali.

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 quater

Clausole di reciprocità per le importazioni

- 1. Il limite massimo di residui per le sostanze non autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 è fissato al livello minimo rilevabile consentito a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.***
- 2. La Commissione interviene, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente articolo in conformità al medesimo. Le pratiche di elusione comprendono situazioni in cui il livello dei residui è abbassato artificialmente in un prodotto, al fine di accedere al mercato dell'UE.***
- 3. Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata dalle situazioni descritte al paragrafo 2 può trasmettere una notifica alla Commissione. Se la Commissione, tenuto conto dei dati e delle relazioni pertinenti, compresi quelli forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, ha motivi sufficienti per ritenere che si stiano verificando pratiche di elusione in uno o più Stati membri, essa ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per integrare il presente regolamento, al fine di inserire tariffe modificate per i prodotti interessati.***

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 quinquies

Sono vietati la produzione, lo stoccaggio, la circolazione e l'esportazione verso paesi

terzi dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive il cui uso è vietato nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Emendamento 83

Proposta di regolamento CAPO II – titolo

Testo della Commissione

II OBIETTIVI DI RIDUZIONE
RIGUARDANTI I PRODOTTI
FITOSANITARI CHIMICI

Emendamento

II OBIETTIVI DI RIDUZIONE
RIGUARDANTI I **RISCHI DEI**
PRODOTTI FITOSANITARI CHIMICI

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Obiettivi di riduzione dell'Unione
riguardanti i prodotti fitosanitari chimici
per il **2030**

Emendamento

Obiettivi di riduzione dell'Unione
riguardanti i prodotti fitosanitari chimici
per il **2035**

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro contribuisce, attraverso l'adozione e il conseguimento di obiettivi nazionali conformemente all'articolo 5, a ridurre **del** 50 %, entro il **2030** e a livello dell'Unione, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2030**") e l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il **2030**") rispetto alla media degli anni **2015, 2016** e

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro contribuisce, attraverso l'adozione e **l'attuazione di misure che garantiscono** il conseguimento di obiettivi nazionali conformemente all'articolo 5, a ridurre **fino** **al** 50 %, entro il **2035** e a livello dell'Unione, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2035**") e l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il

2017 (indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030").

2035") rispetto alla media degli anni 2011, 2012 e 2013 (indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2035").

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento

2. I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2035 sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione elabora una valutazione della fattibilità di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2035 in base agli strumenti alternativi di controllo non chimico delle specie nocive e ai prodotti fitosanitari a basso rischio disponibili, secondo le norme specifiche per coltura stabilite all'articolo 15.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Obiettivi di riduzione degli Stati membri riguardanti i prodotti fitosanitari chimici per il 2030

Emendamento

Obiettivi di riduzione degli Stati membri riguardanti i prodotti fitosanitari chimici per il 2035

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro il ... [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta, nel proprio **diritto interno**, obiettivi nazionali per conseguire entro il **2030** una riduzione, stabilita conformemente al presente articolo, rispetto alla media degli anni **2015, 2016 e 2017**:

Emendamento

Entro il ... [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta, nel proprio **piano d'azione nazionale**, obiettivi nazionali per conseguire entro il **2035** una riduzione, stabilita conformemente al presente articolo, rispetto alla media degli anni **2011, 2012 e 2013**:

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2030**");

Emendamento

a) dell'uso e dei rischi dei prodotti fitosanitari chimici di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2035**");

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 2 per il **2030**").

Emendamento

b) dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di cui all'allegato I ("obiettivo di riduzione nazionale 2 per il **2035**").

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, i due obiettivi di riduzione nazionali di cui al primo comma, lettere a) e b), sono indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione nazionali per il **2030**".

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, i due obiettivi di riduzione nazionali di cui al primo comma, lettere a) e b), sono indicati collettivamente come "obiettivi di riduzione nazionali per il **2035**".

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I progressi compiuti da ciascuno Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento

2. I progressi compiuti da ciascuno Stato membro verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** sono calcolati annualmente dalla Commissione secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 entro il **2030**. Uno Stato membro che raggiunge il livello di uno dei suoi obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** prima del **2030** non è tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione. Esso monitora le fluttuazioni annuali al fine di mantenere il progresso compiuto rispetto a tale obiettivo di riduzione nazionale per il **2030**.

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 entro il **2035**. Uno Stato membro che raggiunge il livello di uno dei suoi obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** prima del **2035** non è tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione. Esso monitora le fluttuazioni annuali al fine di mantenere il progresso compiuto rispetto a tale obiettivo di riduzione nazionale per il **2035**.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce, nei propri obiettivi di riduzione nazionali, un tasso minimo di riduzione del 35 % tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e l'anno 2035 al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 5 a 8, gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 sono fissati a un livello tale da ottenere una riduzione, tra la media degli anni 2015, 2016 e 2017 e l'anno 2030 nello Stato membro interessato, che sia almeno pari al 50 %.

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può ridurre il proprio obiettivo nazionale relativo all'uso e al rischio dei prodotti fitosanitari chimici di cui al paragrafo 4 ad una percentuale che sia un punto intermedio tra la cifra relativa all'intensità di cui al secondo comma del presente paragrafo e la cifra relativa all'uso e al rischio di cui al terzo comma del presente paragrafo. Se tale percentuale è superiore al 50 %, lo Stato membro aumenta il proprio obiettivo

soppresso

nazionale a tale percentuale.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La cifra relativa all'intensità è la seguente:

soppresso

a) 35 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è inferiore al 70 % della media dell'Unione;

b) 50 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il 140 % della media dell'Unione;

c) 65 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al 140 % della media dell'Unione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La cifra relativa all'uso e al rischio è la seguente:

soppresso

a) se uno Stato membro ha registrato una riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici superiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sottraendo dal 50 % la differenza tra la

riduzione registrata e la riduzione media a livello dell'Unione;

b) se uno Stato membro ha registrato un aumento dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici o ha registrato una riduzione inferiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sommando al 50 % la differenza tra la riduzione o, se del caso, l'aumento registrati e la riduzione media a livello dell'Unione, senza tuttavia superare il 70 %.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente paragrafo, per "intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici" si intende un valore corrispondente ai chilogrammi di sostanze chimiche attive contenute nei prodotti fitosanitari venduti ogni anno in uno Stato membro, ponderati in base alle loro ponderazioni del pericolo di cui alla riga iii) della tabella dell'allegato I, diviso per il numero di ettari di superficie agricola utilizzata in tale Stato membro.

soppresso

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Uno Stato membro può ridurre il proprio obiettivo nazionale relativo all'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di cui al paragrafo 4 ad una percentuale che sia un punto intermedio tra la cifra

soppresso

relativa all'intensità di cui al secondo comma del presente paragrafo e la cifra relativa all'uso di cui al terzo comma del presente paragrafo. Se tale percentuale è superiore al 50 %, lo Stato membro aumenta il proprio obiettivo nazionale a tale percentuale.

La cifra relativa all'intensità è la seguente:

a) 35 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è inferiore al 70 % della media dell'Unione;

b) 50 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il 140 % della media dell'Unione;

c) 65 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al 140 % della media dell'Unione.

La cifra relativa all'uso è la seguente:

a) se uno Stato membro ha registrato una riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi superiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sottraendo dal 50 % la differenza tra la riduzione registrata e la riduzione media a livello dell'Unione;

b) se uno Stato membro ha registrato un aumento dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi o ha registrato una riduzione inferiore alla media dell'Unione tra la media degli anni 2011, 2012 e 2013 e la media degli anni 2015, 2016 e 2017, una cifra ottenuta sommando al 50 % la differenza tra la riduzione o, se del caso, l'aumento registrati e la riduzione media a livello dell'Unione, senza tuttavia superare il

70 %.

Ai fini del presente paragrafo, per "intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi" si intende un valore corrispondente ai chilogrammi di sostanze chimiche attive presenti nei prodotti fitosanitari più pericolosi venduti ogni anno nello Stato membro interessato diviso per il numero di ettari di superficie agricola utilizzata in tale Stato membro.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche, elencate all'articolo 349 del trattato, possono tener conto, nell'adozione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, delle esigenze specifiche di tali regioni per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari, date le particolari condizioni climatiche e colture di queste regioni.

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. In nessun caso l'applicazione del paragrafo 5, del paragrafo 6 e del paragrafo 7 può comportare che uno degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 sia inferiore al 35 %.

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Entro il ... [OP: inserire la data - sette mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i propri obiettivi di riduzione nazionali per il **2030**.

Emendamento

9. Entro il ... [OP: inserire la data - sette mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i propri obiettivi di riduzione nazionali per il **2035**.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Se uno Stato membro non adotta un obiettivo di riduzione nazionale per il **2030** entro il ... [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] si considera che tale obiettivo sia del 50 %; ***oppure, qualora la percentuale sia superiore al 50 % conformemente al paragrafo 5 o al paragrafo 6, tale percentuale più elevata.***

Emendamento

10. Se uno Stato membro non adotta un obiettivo di riduzione nazionale per il **2035** entro il ... [OP: inserire la data - sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] si considera che tale obiettivo sia del 50 %.

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 6**

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo**

Testo della Commissione

Pubblicazione delle tendenze ***riguardanti gli*** obiettivi di riduzione dell'Unione e nazionali per il **2030 da parte della**

Emendamento

Pubblicazione delle tendenze ***degli*** obiettivi di riduzione dell'Unione e ***degli***

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica su un sito web le tendenze medie registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030**. Tali tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo **2015-2017** e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica su un sito web le tendenze medie registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035**. Tali tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo **2011-2013** e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione aggiorna il sito web di cui al paragrafo 1 almeno **una volta all'anno**.

Emendamento

2. La Commissione aggiorna il sito web di cui al paragrafo 1 almeno **ogni due anni**.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica informazioni relative a ciascuno Stato membro in merito alle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il **conseguimento degli** obiettivi di riduzione **nazionali** per il **2030**. Tali tendenze sono

Emendamento

3. Entro il 31 agosto di ogni anno civile la Commissione pubblica informazioni relative a ciascuno Stato membro in merito alle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il **contributo agli** obiettivi di riduzione **a livello dell'Unione** per il **2035**. Tali

calcolate come differenza tra la media del periodo **2015-2017** e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I, sul sito web di cui al paragrafo 1.

tendenze sono calcolate come differenza tra la media del periodo **2011-2013** e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione. Le tendenze sono calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I, sul sito web di cui al paragrafo 1.

Emendamento 111

Proposta di regolamento CAPO III – titolo

Testo della Commissione

III PIANI D'AZIONE NAZIONALI

Emendamento

III PIANI D'AZIONE NAZIONALI **E
TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI**

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro il ... inserire la data - **18** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro redige e pubblica su un sito web un piano d'azione nazionale contenente le informazioni seguenti:

Emendamento

Entro il ... inserire la data - **24** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] ciascuno Stato membro redige e pubblica su un sito web un piano d'azione nazionale contenente le informazioni seguenti:

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **gli** obiettivi di riduzione **nazionali** per il **2030 adottati** in conformità del capo II;

Emendamento

a) **le azioni previste al fine di contribuire all'avvicinamento agli** obiettivi di riduzione **dell'Unione** per il **2035** in conformità del capo II;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni relative **agli obiettivi** di riduzione nazionali per il **2030** di cui all'articolo 9;

Emendamento

b) informazioni relative **ai contributi** di riduzione nazionali per il **2035** di cui all'articolo 9;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una definizione delle aree sensibili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, punto 16, e che sia conforme all'articolo 18 del presente regolamento;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) un link verso le parti pertinenti dei piani strategici della PAC, elaborati a norma del regolamento (UE) 2021/2115, riguardanti piani per un aumento della superficie agricola utilizzata destinata all'agricoltura biologica e informazioni sul modo in cui i piani contribuiranno a conseguire l'obiettivo del 25 % della superficie agricola utilizzabile investita ad agricoltura biologica entro il 2030, stabilito dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"⁸⁴;

soppresso

⁸⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) un elenco delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale alle quali lo Stato membro applica obblighi di ispezione diversi conformemente all'articolo 32, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici da parte degli utilizzatori professionali attraverso incentivi finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

*g) le misure nazionali per incoraggiare l'uso di metodi non chimici, **una riduzione dell'impatto ambientale dei metodi chimici e applicazioni dell'agricoltura digitale e di precisione** da parte degli utilizzatori professionali attraverso incentivi finanziari **che compensino pienamente la conseguente riduzione della produttività**, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato;*

Motivazione

L'agricoltura digitale e di precisione può aiutare a ridurre notevolmente il volume dei prodotti fitosanitari che devono essere applicati e dovrebbe essere inserita nei programmi di

incentivi.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) le misure previste e adottate per sostenere, **o garantire** attraverso **obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno**, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive;

Emendamento

h) le misure previste e adottate per sostenere, attraverso **orientamenti nazionali nel piano d'azione nazionale**, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive, **le applicazioni dell'agricoltura digitale e di precisione e le tecniche di selezione innovative per migliorare l'accesso alle varietà resilienti**;

Motivazione

L'emendamento elimina il riferimento agli obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno e lo sostituisce con gli orientamenti nazionali, dando maggiore flessibilità agli Stati membri.

L'agricoltura digitale e di precisione e le nuove varietà resilienti possono aiutare a ridurre notevolmente il volume dei prodotti fitosanitari che devono essere applicati e dovrebbero essere inserite nei programmi di sostegno all'innovazione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) le misure previste e adottate per sostenere e sviluppare le innovazioni nella selezione vegetale con l'obiettivo di sviluppare colture più resistenti alle specie nocive;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) i programmi previsti e adottati indirizzati alla filiera dei prodotti agricoli volti a garantire che gli agricoltori possano ricevere una maggiorazione di prezzo per i loro prodotti in base al ridotto impatto ambientale delle misure fitosanitarie;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h quater) le misure previste e adottate per contribuire, ove applicabile a livello nazionale, ad accelerare l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio, metodi fitosanitari non chimici e prodotti di controllo biologico, in particolare per quanto concerne la garanzia di livelli sufficienti di competenze, personale e bilancio per rispettare i termini legali, laddove le autorità competenti degli Stati membri fungono da relatore per l'approvazione delle sostanze attive, e i termini legali per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché le misure per migliorare il funzionamento del sistema di riconoscimento reciproco ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(La lettera h bis) fa riferimento a un emendamento all'articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo), lettera d).

Motivazione

L'incapacità di rispettare le scadenze legali ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 da parte delle autorità nazionali competenti e la riluttanza a utilizzare il riconoscimento reciproco in modo coerente sono state identificate come ragioni significative dei ritardi nelle procedure di approvazione e di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali aspetti dovrebbero essere affrontati in via prioritaria per facilitare l'accesso al mercato dei prodotti alternativi.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso **obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno**, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, **tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.**

Emendamento

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso **orientamenti nazionali**, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata.

Motivazione

L'emendamento elimina il riferimento agli obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno e lo sostituisce con gli orientamenti nazionali, dando agli Stati membri maggiore flessibilità.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, **tra cui quelli contenuti nelle norme specifiche per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.**

Emendamento

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) una valutazione del funzionamento della sua autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, a seguito di tale valutazione, le misure previste e adottate per migliorare la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e, in particolare, per migliorare l'autorizzazione dei prodotti a basso rischio e di controllo biologico;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) le misure previste e adottate per migliorare la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e, in particolare, per migliorare l'autorizzazione dei prodotti a basso rischio e di controllo biologico;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quater) gli Stati membri possono adottare misure concepite in funzione di esigenze particolari legate alle specifiche condizioni climatiche e colture nelle regioni;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quinquies) le disposizioni del presente regolamento non impediscono agli Stati membri di attuare ulteriori obiettivi, disposizioni o misure;

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni **tre** anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

Emendamento

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni **cinque** anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Le versioni aggiornate dei piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 incluso contengono le informazioni elencate al primo comma, lettere da a) a i).

Emendamento

soppresso

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Le versioni aggiornate dei piani d'azione nazionali pubblicati dopo il **2030** contengono le informazioni elencate al

Emendamento

Le versioni aggiornate dei piani d'azione nazionali pubblicati dopo il **2035** contengono le informazioni elencate al

primo comma, lettere da c) a i).

primo comma, lettere da c) a i).

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro **procede** a una consultazione pubblica prima dell'adozione o della modifica del suo piano d'azione nazionale, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁵.

⁸⁵ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***I piani d'azione nazionali contengono una sintesi della consultazione pubblica condotta prima della loro adozione ed elencano le autorità responsabili della loro attuazione.***

Emendamento 134

Emendamento

(2) Ciascuno Stato membro **può *procedere*** a una consultazione pubblica prima dell'adozione o della modifica del suo piano d'azione nazionale, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁵. ***Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti degli utenti, nonché tutti gli organismi di ricerca e di sviluppo e i servizi di divulgazione pertinenti, siano coinvolti nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione del piano nazionale.***

⁸⁵ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I piani d'azione nazionali sono coerenti con i piani degli Stati membri elaborati conformemente alle direttive 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE e (UE) 2016/2284, e al regolamento xxx/xxx sul ripristino della natura [riferimento all'atto adottato da inserire], sono coerenti con i piani strategici della PAC elaborati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 **e contengono spiegazioni sulle modalità con cui è garantita la coerenza del piano d'azione nazionale con tali piani.**

Emendamento

4. I piani d'azione nazionali sono coerenti con i piani degli Stati membri elaborati conformemente alle direttive 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE e (UE) 2016/2284, e al regolamento xxx/xxx sul ripristino della natura [riferimento all'atto adottato da inserire], sono coerenti con i piani strategici della PAC elaborati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri situati geograficamente al confine dell'UE, che sono esposti a specie nocive provenienti da paesi terzi limitrofi che utilizzano sostanze chimiche vietate nell'UE, possono adottare misure specifiche per tali regioni nei loro piani d'azione nazionali, tenendo conto delle particolari esigenze relative alle specifiche specie nocive e condizioni delle colture in queste regioni.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

9 Informazioni sugli obiettivi di

9 **Fornitura di ulteriori** informazioni

riduzione nazionali per il **2030 nei** piani d'azione nazionali

sugli obiettivi di riduzione nazionali per il **2035 in relazione all'adozione dei** piani d'azione nazionali

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***I piani d'azione nazionali pubblicati fino al 2030 compreso includono tutte le informazioni seguenti riguardo agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030:***

Emendamento

1. Le informazioni ***pubblicate*** comprendono:

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***un elenco contenente almeno le cinque sostanze attive che influiscono maggiormente sulle tendenze registrate nella riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***un elenco delle colture sulle quali ciascuna delle sostanze attive di cui alla lettera a) è maggiormente utilizzata e il numero di ettari di ciascuna coltura***

Emendamento

soppresso

trattati;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un elenco delle specie nocive contro cui sono utilizzate le sostanze attive di cui alla lettera a) nelle colture di cui alla lettera b);

soppresso

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) per ciascuna delle specie nocive di cui alla lettera c), un elenco di metodi non chimici utilizzati o che saranno probabilmente disponibili entro il 2030.

soppresso

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un elenco di informazioni sulle attrezzature per applicazioni professionali per le quali lo Stato membro applica requisiti di controllo diversi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

d ter) un collegamento con le parti pertinenti dei piani strategici della PAC redatti in conformità del regolamento (UE) 2021/2115, che includono piani per l'aumento della superficie destinata all'agricoltura biologica;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) il contributo degli Stati membri agli obiettivi di riduzione a livello di Unione per il 2030, utilizzando la metodologia di calcolo stabilita in [...].

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per ciascun metodo non chimico elencato conformemente al paragrafo 1, lettera d), i piani d'azione nazionali indicano tutti gli elementi seguenti:

soppresso

a) la gamma di utilizzo stimata, sulla base dei dati relativi alla vendita di prodotti fitosanitari, di indagini e del parere di esperti, nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale, unitamente a un obiettivo indicativo nazionale relativo ad un aumento dell'utilizzo entro il 2030 e a un elenco dei potenziali ostacoli al conseguimento di tale aumento;

b) un elenco delle misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per affrontare gli ostacoli potenziali di cui

alla lettera a), con un calendario dettagliato delle tappe intermedie, e le autorità responsabili di ciascuna tappa che deve essere intrapresa dallo Stato membro.

Motivazione

Il paragrafo è soppresso onde agevolare la redazione dei piani nazionali e ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In relazione **ad almeno le cinque** colture che hanno influito maggiormente sulle tendenze registrate riguardanti l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici e sulla tendenza relativa all'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che ne precedono l'adozione, il piano d'azione nazionale riporta **tutte le informazioni seguenti:**

Emendamento

3. In relazione **alle** colture che hanno influito maggiormente sulle tendenze registrate riguardanti l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici e sulla tendenza relativa all'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in base a quanto stabilito applicando la metodologia di cui all'allegato I, nel corso dei tre anni che ne precedono l'adozione, il piano d'azione nazionale riporta **un elenco di misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per far fronte ai potenziali ostacoli, nonché il calendario e le autorità responsabili.**

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **la percentuale di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati come metodi di controllo biologico su tali colture durante i tre anni civili che precedono l'adozione del piano d'azione nazionale, insieme agli**

Emendamento

soppresso

obiettivi indicativi nazionali relativi all'aumento di tale percentuale entro il 2030, e un elenco dei potenziali ostacoli al conseguimento di tale aumento;

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un elenco delle misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per affrontare gli ostacoli potenziali di cui alla lettera a), con un calendario dettagliato delle tappe intermedie, e le autorità responsabili di ciascuna tappa che deve essere intrapresa dallo Stato membro.

soppresso

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani d'azione nazionali comprendono anche obiettivi indicativi nazionali relativi all'aumento della percentuale delle vendite complessive di prodotti fitosanitari non chimici a partire da un periodo di riferimento dei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale.

soppresso

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

***Relazioni annuali sui progressi e
sull'attuazione***

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, ma non prima del ... [OP: inserire la data - 30 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi e sull'attuazione contenente le informazioni elencate nell'allegato II.

2. La relazione annuale sui progressi e sull'attuazione include:

a) tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'allegato II, parte 1, calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato I come differenza tra la media degli anni 2015-2017 e l'anno che termina 20 mesi prima della pubblicazione;

b) tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 4, calcolate annualmente come differenza tra il grado di utilizzo nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e l'anno civile che termina 20 mesi prima della pubblicazione della pertinente relazione annuale sui progressi e sull'attuazione;

c) tutti gli altri dati quantitativi relativi all'attuazione del presente regolamento di cui all'allegato II, parte 2;

d) l'esito della valutazione dei risultati di ciascun indicatore di rischio armonizzato effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1;

e) tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti per ottenere un aumento della superficie agricola utilizzata investita ad agricoltura

biologica, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

3. Ciascuno Stato membro pubblica su un sito web la sua relazione annuale sui progressi e sull'attuazione e ne informa la Commissione.

4.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di includere ulteriori dettagli nella sua relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato risponde a tale richiesta e pubblica la sua risposta sul sito web di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione pubblica le relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione degli Stati membri su un sito web.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato II al fine di tener conto dei dati pertinenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Analisi da parte della Commissione delle relazioni **annuali** sui progressi e sull'attuazione

Emendamento

Analisi da parte della Commissione delle relazioni sui progressi e sull'attuazione

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data - due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni due anni fino al 2030, la Commissione pubblica su un sito web un'analisi:

soppresso

a) delle tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030;

b) dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A seguito dell'analisi di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare una raccomandazione rivolta a uno Stato membro affinché intraprenda una delle azioni seguenti:

soppresso

a) adottare ulteriori misure;

b) aumentare il livello di ambizione di uno o tutti gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Uno Stato membro che abbia ricevuto la raccomandazione della Commissione di adottare misure supplementari a norma del paragrafo 3 fornisce una delle informazioni seguenti

soppresso

nella successiva relazione annuale sui progressi e sull'attuazione:

a) una descrizione delle misure adottate in risposta alla raccomandazione;

b) le motivazioni a sostegno della decisione di non seguire la raccomandazione della Commissione.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Uno Stato membro che abbia ricevuto la raccomandazione della Commissione, conformemente al paragrafo 3, lettera b), di accrescere il livello di ambizione di un obiettivo indicativo nazionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 4, intraprende una delle azioni seguenti:

soppresso

a) modifica il livello dell'obiettivo pertinente come indicato nella raccomandazione, apportando modifiche al suo piano d'azione nazionale entro sei mesi dal ricevimento della raccomandazione;

b) fornisce motivazioni a sostegno della decisione di non seguire la raccomandazione della Commissione nella successiva relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora, sulla base dell'analisi

soppresso

delle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione, la Commissione concluda che i progressi compiuti sono insufficienti per il conseguimento collettivo degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, essa propone l'adozione di misure ed esercita gli altri poteri a sua disposizione a livello di Unione al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi. Dette misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, definiti negli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 da essi adottati.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Entro il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi e sull'attuazione.

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato **norme specifiche** per la coltura e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;

a) applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato **orientamenti specifici** per la coltura **o il gruppo di colture** e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;

Motivazione

Per alcuni tipi di colture, come quelle ornamentali, erbacee e alcune colture orticole, non vi sono dati scientifici a supporto dell'istituzione di orientamenti specifici per ciascuna coltura,

pertanto deve essere prevista la possibilità di stabilire orientamenti per più colture simili insieme. Questa modifica dovrebbe riflettersi in tutto il testo, ove applicabile.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) applicando ***le norme specifiche adottate*** dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15, ***e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.***

Emendamento

b) applicando ***gli orientamenti specifici per la coltura o il gruppo di colture adottati*** dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I consulenti forniscono pareri che siano coerenti con le norme specifiche*** per coltura applicabili e ***con la*** difesa integrata.

Emendamento

2. ***Sono messe a disposizione dell'utilizzatore professionale informazioni sufficienti in merito agli orientamenti specifici*** per coltura applicabili e ***alla*** difesa integrata.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi degli utilizzatori professionali e dei consulenti riguardo alla difesa integrata

Emendamento

Orientamenti in materia di difesa integrata

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

soppresso

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali **dimostrano di aver preso** in considerazione tutte le opzioni **seguenti**:

Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali **sono tenuti a prendere** in considerazione, **prima di ricorrere ai prodotti fitosanitari**, tutte le opzioni **applicabili dell'elenco seguente**:

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **utilizzo di metodi di cattura degli organismi nocivi con sistemi biotecnici basati sull'attrazione sessuale dei maschi;**

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **ove possibile, tecnologie agricole**

digitali e di precisione in grado di fornire sostegno agli utilizzatori professionali nell'attuazione delle opzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per quanto riguarda specificamente la rotazione delle colture, la selezione delle sementi, l'ubicazione degli habitat e la potenziale fertilizzazione ottimizzata sulla base dei dati relativi al suolo;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione

— utilizzo di "cultivar" resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione *di alta qualità* o certificati;

Emendamento

– *ove opportuno*, utilizzo di "cultivar" resistenti o tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione *sani, standard* o certificati;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 6

Testo della Commissione

— protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso misure fitosanitarie *benefiche* o l'utilizzo di *infrastrutture ecologiche* all'interno e all'esterno dei siti di produzione;

Emendamento

– protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, tra cui attraverso *adeguate* misure fitosanitarie o l'utilizzo di *elementi strutturali naturali o seminaturali di ecosistemi e paesaggi importanti per la fornitura di servizi ecosistemici* all'interno e all'esterno dei siti di produzione;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *nel caso di vegetazione arborea,*

endoterapia o metodi di applicazione mirati a iniezione nel tronco e a deriva bassa o nulla.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *metodi di cattura di organismi nocivi basati sull'utilizzo di semiochimici;*

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *controllo biologico*

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *uso di prodotti fitosanitari a basso rischio;*

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *utilizzo di nuove tecniche di selezione vegetale per migliorare la resilienza delle colture.*

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora un utilizzatore professionale non abbia applicato una misura elencata al primo comma del presente paragrafo, i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ne indicano le ragioni.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'informazione in questione è difficile da esportare in un registro elettronico e complica i compiti di registrazione dell'agricoltore.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:

Emendamento

3. **Ove possibile**, gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli utilizzatori professionali ricorrono **a metodi di controllo biologico, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non**

Emendamento

4. Gli utilizzatori professionali ricorrono **al metodo più appropriato secondo i principi della difesa integrata, tenendo conto** delle condizioni seguenti:

chimici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i risultati del monitoraggio degli organismi nocivi mostrano, in base all'osservazione registrata, che le misure fitosanitarie chimiche devono essere applicate in modo tempestivo a causa della presenza di un numero sufficientemente elevato di organismi nocivi;

soppresso

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) se giustificato da un sistema di supporto decisionale o da un consulente che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare metodi fitosanitari chimici a scopo preventivo.

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se giustificato da un sistema di supporto decisionale, compresi registri storici sul monitoraggio delle malattie, o da un consulente che soddisfa le

condizioni di cui all'articolo 23, l'utilizzatore professionale decide, mediante una decisione registrata, di utilizzare, tra altri metodi a scopo preventivo, il trattamento dei semi.

Motivazione

Il trattamento dei semi è una pratica di difesa integrata sostenibile, in quanto consente di usare dosi inferiori di prodotti fitosanitari durante le fasi successive di crescita della pianta. Pertanto è opportuno inserirla nell'elenco dei metodi di difesa integrata a scopo preventivo.

Emendamento 179

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli utilizzatori professionali applicano prodotti fitosanitari il più possibile specifici per il controllo degli organismi nocivi e con il minor numero di effetti collaterali sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente.

Emendamento

soppresso

Emendamento 180

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

6. Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento a livelli che non superino quelli **assolutamente** necessari per il controllo degli organismi nocivi e che non aumentino il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali **ricorrono alle** misure **seguenti**:

Emendamento

6. Gli utilizzatori professionali limitano il ricorso a prodotti fitosanitari chimici e ad altre forme d'intervento a livelli che non superino quelli necessari per il controllo degli organismi nocivi e che non aumentino il rischio dell'insorgere di una resistenza da parte delle popolazioni di organismi nocivi. Ove possibile, gli utilizzatori professionali **possono ricorrere a** misure **quali**

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) tempistica ottimale di applicazione;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) applicazione localizzata.

soppresso

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora una misura fitosanitaria comporti l'uso ripetuto di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali impiegano tali prodotti con diversi modi d'azione.

Se disponibili, gli utilizzatori professionali impiegano i prodotti fitosanitari con diversi modi d'azione.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli utilizzatori professionali intraprendono tutte le azioni seguenti:

soppresso

a) controllano e documentano il livello di efficacia delle misure fitosanitarie applicate sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e ad altri interventi, nonché sulla base del

monitoraggio degli organismi nocivi;
b) applicano le informazioni ottenute eseguendo le azioni di cui alla lettera a) nell'ambito del processo decisionale relativo agli interventi futuri.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati** a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Attuazione della difesa integrata tramite **norme specifiche** per coltura

Emendamento

Attuazione della difesa integrata tramite **orientamenti specifici** per coltura

Motivazione

La difesa integrata rappresenta il sistema fondamentale per un'agricoltura sostenibile e adeguata per il futuro. Essa, tuttavia, non funziona in modo matematico: due agricoltori che gestiscano in modo diverso una stessa coltura possono comunque, entrambi, rispettare correttamente i principi della difesa integrata. Gli orientamenti per la difesa integrata, pertanto, non possono tradursi in criteri prestabiliti da rispettare obbligatoriamente.

Raccogliere l'intera casistica con cui può confrontarsi un agricoltore sarebbe impossibile. Il termine "norma" è soppresso in tutto il capo.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **adottano** requisiti agronomici basati sui controlli in materia di difesa integrata da effettuare durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura **e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e quando sia stata raggiunta una soglia d'intervento ("norme specifiche per coltura")**. Le norme specifiche per coltura attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione e **sono** stabilite in un atto giuridico vincolante.

Emendamento

1. Gli Stati membri **possono adottare** requisiti agronomici basati sui controlli in materia di difesa integrata da effettuare durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura. Le norme specifiche per coltura attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione e **possono essere** stabilite in un atto giuridico vincolante.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente *incaricata* di garantire che *le norme specifiche* per coltura siano scientificamente *valide* e conformi al presente articolo.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità, ***un organo o un'agenzia*** competente *incaricato* di garantire che ***gli orientamenti specifici*** per coltura ***o gruppo di colture*** siano scientificamente *validi*, ***considerino la varietà di condizioni agronomiche locali*** e siano conformi al presente articolo.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce norme specifiche per coltura efficaci e applicabili per le colture che coprono una superficie pari ad almeno il 90 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). Gli Stati membri determinano la portata geografica di tali norme tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro intraprende tutte le azioni seguenti:

soppresso

a) pubblica un progetto di consultazione pubblica;

b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;

c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

Motivazione

Occorre sopprimere una procedura che risulta eccessiva e può essere semplificata, per esempio mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, siano adottati nuovi requisiti.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 4, lettera c), può, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, opporsi alla sua adozione da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'adottare il progetto fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei

soppresso

confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

Motivazione

Occorre sopprimere una procedura che risulta eccessiva e può essere semplificata, per esempio mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, siano adottati nuovi requisiti.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. ***Le norme specifiche*** per coltura ***convertono le prescrizioni in materia di difesa integrata di cui all'articolo 13 in criteri verificabili, specificando,*** tra l'altro, quanto segue:

Emendamento

6. ***Gli orientamenti specifici*** per coltura ***includono,*** tra l'altro, quanto segue:

Motivazione

Solo in alcuni casi è possibile stabilire, nell'ambito della difesa integrata, dei criteri verificabili.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi ***devono*** essere effettuati;

Emendamento

b) gli interventi non chimici di controllo colturale, fisico e biologico ***disponibili, a prezzi accessibili, economicamente sostenibili ed*** efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi ***possono*** essere effettuati;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati; **soppresso**

Motivazione

Le imprese, siano queste di grandi dimensioni o PMI, commercializzano e pubblicizzano i propri prodotti fitosanitari efficaci contro gli organismi nocivi per cui sono stati registrati. La promozione di un prodotto piuttosto che un altro non spetta all'amministrazione pubblica e potrebbe causare problemi di diversa natura. Inoltre non è sempre possibile fissare criteri quantitativi o soglie per procedere a un'applicazione chimica.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati; **soppresso**

Motivazione

Le imprese, siano queste di grandi dimensioni o PMI, commercializzano e pubblicizzano i propri prodotti fitosanitari efficaci contro gli organismi nocivi per cui sono stati registrati. La promozione di un prodotto piuttosto che un altro non spetta all'amministrazione pubblica e potrebbe causare problemi di diversa natura. Inoltre non è sempre possibile fissare criteri quantitativi o soglie per procedere a un'applicazione chimica.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici; **soppresso**

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici; **soppresso**

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente. **soppresso**

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ciascuno Stato membro riesamina **annualmente le proprie norme specifiche** per coltura e **le** aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

Emendamento

7. Ciascuno Stato membro riesamina **regolarmente i propri orientamenti specifici** per coltura **o gruppo di colture** e **li** aggiorna ove necessario **alla luce delle nuove conoscenze scientifiche**, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

Emendamento 202

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura, almeno sei mesi prima che l'aggiornamento diventi applicabile in base al diritto nazionale:

a) pubblica un progetto di norme aggiornate da sottoporre a consultazione pubblica;

b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;

c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).

Emendamento

soppresso

Motivazione

La procedura di aggiornamento proposta risulta eccessivamente complessa e può essere semplificata mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, sia adottato un nuovo requisito.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 8, può, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, opporsi all'aggiornamento della norma specifica per coltura da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'aggiornare la norma specifica per coltura fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

soppresso

Motivazione

La procedura proposta risulta eccessivamente complessa; sarebbe sufficiente una notifica ai servizi della Commissione quando, a livello nazionale, sono rivisti o aggiornati degli orientamenti in materia di difesa integrata.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta *norme specifiche* per coltura per ciascuna di esse.

10. Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta *orientamenti specifici* per coltura o per

gruppo di coltura per ciascuna di esse.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Ciascuno Stato membro pubblica **tutte le sue norme specifiche** per coltura su un unico sito web.

Emendamento

11. Ciascuno Stato membro pubblica **tutti i suoi orientamenti specifici** per coltura su un unico sito web.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione **delle norme specifiche** per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali **norme** all'articolo 15.

Emendamento

13. Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione **degli orientamenti specifici** per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali **orientamenti** all'articolo 15.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari rappresenta un onere amministrativo e finanziario enorme sia per gli agricoltori sia per le amministrazioni nazionali, pertanto dovrebbe essere escluso dal presente regolamento.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che si avvalgono dei servizi di un consulente indipendente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento

b) ***se del caso***, che si avvalgono dei servizi di un consulente indipendente ***o da un sistema di supporto decisionale*** a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prodotti fitosanitari più ***pericolosi*** possono essere utilizzati e acquistati solo da utilizzatori professionali.

Emendamento

2. I prodotti fitosanitari ***che contengano una o più sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009*** possono essere utilizzati e acquistati solo da utilizzatori professionali.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le attrezzature sono state ispezionate con esito positivo ***e i risultati sono stati inseriti nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6;***

Emendamento

a) le attrezzature sono state ispezionate con esito positivo;

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è **vietato in tutte le** aree sensibili ed entro **tre** metri da **esse**. Tale area di rispetto pari a tre metri **non è ridotta utilizzando** tecniche alternative di mitigazione del rischio.

Emendamento

1. ***In linea con l'articolo 3, punto 16, gli Stati membri definiscono aree sensibili nel quadro dei propri piani d'azione nazionali, affinché il pubblico, i gruppi vulnerabili e le aree sensibili dal punto di vista ecologico siano adeguatamente protetti. Tali definizioni sono valutate dalla Commissione prima dell'approvazione dei pertinenti piani d'azione nazionali degli Stati membri. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è limitato al "controllo biologico" definito all'articolo 3, punto 23), alle sostanze a basso rischio e ad altre sostanze approvate (gruppo 2 dell'allegato I), alle sostanze autorizzate dagli Stati membri per l'uso nei rispettivi sistemi nazionali di certificazione per la difesa integrata, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE, nonché a tutti i prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica in aree sensibili quali definite dagli Stati membri ed entro 3 metri da tali zone. Lo scostamento da tale area di rispetto pari a tre metri è giustificato dallo Stato membro nel suo piano d'azione nazionale, qualora il rischio per l'area sensibile è trascurabile, mediante il ricorso a tecniche alternative di mitigazione del rischio.***

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili sulla base di una valutazione dei potenziali rischi per la salute pubblica e l'ambiente.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. In deroga *al* paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a **60** giorni, purché *siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti*:

Emendamento

3. In deroga *alle misure stabilite da uno Stato membro a norma del* paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a **120** giorni, purché:

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;*

Emendamento

a) *sia soddisfatta una delle due condizioni seguenti:*

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) *presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;*

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di nuovi organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive oggetto di valutazione preliminare conformemente all'allegato I, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante,

^{1bis} **GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.**

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive.

b) e

assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive di cui alla lettera a), punti i) e ii), del presente paragrafo.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di

soppresso

un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte.

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità competente di cui al paragrafo 3 decide in merito alla domanda di autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario entro *due settimane* dalla sua presentazione.

Emendamento

5. L'autorità competente di cui al paragrafo 3 decide in merito alla domanda di autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario *in maniera tempestiva per permettere di evitare il rischio di cui al paragrafo 3, lettera a), e al più tardi entro una settimana* dalla sua presentazione.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. L'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile riporta tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

6. L'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile *di cui al paragrafo 3* riporta tutti gli elementi seguenti:

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) le condizioni per un uso limitato e controllato *da parte del richiedente*;

Emendamento

a) le condizioni per un uso limitato e controllato;

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'obbligo di esporre avvisi relativi all'uso di prodotti fitosanitari sul perimetro dell'area da trattare e qualsiasi forma specifica che deve assumere tale avviso;

Emendamento

b) ***se necessario per proteggere la popolazione in generale e i gruppi vulnerabili***, l'obbligo di esporre avvisi relativi all'uso di prodotti fitosanitari sul perimetro dell'area da trattare e qualsiasi forma specifica che deve assumere tale avviso;

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile espone avvisi a tal fine sul perimetro dell'area da trattare nella forma indicata nell'autorizzazione.

Emendamento

7. ***Se necessario per proteggere la popolazione in generale e i gruppi vulnerabili***, un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile espone avvisi a tal fine sul perimetro dell'area da trattare nella forma indicata nell'autorizzazione.

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***la prova delle circostanze eccezionali che giustificano l'applicazione di un prodotto fitosanitario;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione

c) la data di inizio e di fine del periodo di approvazione dell'autorizzazione, che non supera i **60** giorni consecutivi;

Emendamento

c) la data di inizio e di fine del periodo di approvazione dell'autorizzazione, che non supera i **120** giorni consecutivi;

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione

Articolo 19

*Misure per la tutela dell'ambiente
acquatico e dell'acqua potabile*

- 1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro 3 metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.*
- 2. Gli Stati membri possono istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste in prossimità delle acque superficiali.*
- 3. Entro il ... [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure appropriate per evitare il deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine e per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE e nella direttiva (UE) 2020/2184.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) non esiste alcun metodo di applicazione tecnicamente possibile alternativo all'applicazione aerea a causa dell'inaccessibilità del luogo;

Emendamento

a) non esiste alcun metodo di applicazione tecnicamente possibile alternativo all'applicazione aerea a causa dell'inaccessibilità **o dell'impraticabilità** del luogo;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) l'applicazione aerea ha un impatto meno negativo sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo poiché le attrezzature per l'applicazione aerea possono essere impiegate sul terreno in questione in tempi più rapidi rispetto alle attrezzature terrestri e l'applicazione aerea evita che il numero di organismi nocivi per le piante aumenti a causa del periodo di tempo più lungo richiesto per l'applicazione da terra o poiché riduce al minimo l'erosione del suolo quando le condizioni meteorologiche avverse rendono il terreno inadatto ai veicoli terrestri, e sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

b) l'applicazione aerea ha un impatto meno negativo sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo poiché le attrezzature per l'applicazione aerea possono essere impiegate sul terreno in questione in tempi più rapidi rispetto alle attrezzature terrestri e l'applicazione aerea evita che il numero di organismi nocivi per le piante aumenti a causa del periodo di tempo più lungo richiesto per l'applicazione da terra o poiché riduce al minimo l'erosione **o la compattazione** del suolo quando le condizioni meteorologiche avverse rendono il terreno inadatto ai veicoli terrestri, e sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) il periodo di validità dell'autorizzazione per l'applicazione aerea,

Emendamento

b) il periodo di validità dell'autorizzazione per l'applicazione aerea,

che corrisponde a un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e non superiore a 60 giorni;

che corrisponde a un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e non superiore a 60 giorni, **tranne nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1107/2009;**

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) il nome del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

Emendamento

d) il nome **e il numero di autorizzazione** del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Un utilizzatore professionale a cui è stata concessa un'autorizzazione per l'applicazione aerea, almeno due giorni prima della data di ciascuna specifica applicazione, espone avvisi in tal senso sul perimetro dell'area da trattare.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro può esonerare l'applicazione aerea effettuata da un aeromobile senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se **i fattori legati** all'uso di tale aeromobile senza equipaggio **dimostrano che i rischi derivanti dal suo impiego sono inferiori ai rischi derivanti da** altre attrezzature aeree

Emendamento

2. Lo Stato membro può esonerare l'applicazione aerea effettuata da un aeromobile senza equipaggio dal divieto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se **il rischio legato** all'uso di tale aeromobile senza equipaggio **è comparabile a quello legato ad** altre attrezzature aeree e **alle** attrezzature per l'applicazione da terra.

e *dalle* attrezzature per l'applicazione da terra. *Tali fattori includono criteri che riguardano:*

Devono essere presi in considerazione i seguenti criteri:

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) la disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati all'uso *come* formulati a volume ultra basso nello Stato membro interessato;

Emendamento

d) la disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati all'uso *tra cui, qualora siano autorizzati*, formulati a volume ultra basso nello Stato membro interessato;

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il potenziale impiego, *in taluni casi*, di aeromobili senza equipaggio in combinazione con l'agricoltura di precisione cinematica in tempo reale;

Emendamento

e) il potenziale impiego di aeromobili senza equipaggio in combinazione con l'agricoltura di precisione cinematica in tempo reale *e le possibilità di risparmio di volume associate*;

Motivazione

L'applicazione mirata dei prodotti fitosanitari da parte dei droni ha un enorme potenziale per contribuire alla riduzione del volume di prodotti fitosanitari necessario per contrastare gli organismi nocivi e dovrebbe pertanto essere presa in particolare considerazione.

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) *il potenziale uso simultaneo di più aeromobili senza equipaggio nella stessa*

Emendamento

soppresso

area.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Applicazione di prodotti fitosanitari mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione

1. Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di prodotti fitosanitari mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione, come l'endoterapia, in una delle situazioni seguenti:

a) la tecnica di applicazione a bassa dispersione ha un impatto meno negativo sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi metodo di applicazione alternativo, poiché la tecnica di applicazione non costituisce un pericolo per la contaminazione del suolo, dell'acqua o dell'aria o perché il metodo di applicazione non comporta alcun rischio per la salute umana, poiché il prodotto fitosanitario rimane interamente nella pianta trattata con tale tecnica;

b) il metodo di applicazione rappresenta l'impatto negativo più trascurabile per i prodotti derivanti dallo sfruttamento agricolo, in cui la tecnica di applicazione garantisce che né il fiore né il frutto della pianta trattata possano essere influenzati dal trattamento del prodotto fitosanitario.

2. La domanda da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione all'uso di tecniche di applicazione a bassa dispersione contiene informazioni riguardanti le condizioni seguenti:

a) le attrezzature per l'applicazione usate per l'applicazione di prodotti fitosanitari

figurano nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

b) gli accessori delle attrezzature per l'applicazione rappresentano la migliore tecnologia disponibile per applicare accuratamente i prodotti fitosanitari e garantire la minore deriva possibile;

c) il prodotto fitosanitario è autorizzato per l'uso mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3. Qualora sia concessa un'autorizzazione per l'applicazione di prodotti fitosanitari mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione, prima del primo giorno possibile per tale applicazione l'autorità competente di cui al paragrafo 2 rende pubbliche le informazioni seguenti:

a) il luogo e la superficie in cui avviene l'applicazione di prodotti fitosanitari mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione, indicati su una mappa;

b) il periodo di validità dell'autorizzazione per l'uso di prodotti fitosanitari mediante tecniche di applicazione a bassa dispersione;

c) il nome del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

d) le attrezzature per l'applicazione da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la manipolazione degli imballaggi e dei resti di prodotti fitosanitari;

Emendamento

b) la manipolazione degli imballaggi *vuoti* e dei resti di prodotti fitosanitari;

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia **in possesso di una prova di iscrizione** in un registro elettronico centrale **relativa alla partecipazione** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Emendamento

Ove necessario, a un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia **iscritto** in un registro elettronico centrale **dopo aver partecipato** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Motivazione

Il requisito relativo ai pareri deve essere limitato alle aziende agricole di grandi dimensioni e/o che ricorrono a un uso intensivo di prodotti fitosanitari.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

Emendamento

Prescrizioni per la vendita **e la distribuzione** di prodotti fitosanitari

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un distributore vende un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un acquirente o a un suo rappresentante soltanto dopo aver verificato, al momento dell'acquisto, che l'acquirente o il rappresentante sia un

Emendamento

1. Un distributore vende un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un acquirente o a un suo rappresentante soltanto dopo aver verificato, al **più tardi al** momento dell'acquisto, che l'acquirente o il

utilizzatore professionale e possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia ***in possesso di una prova di iscrizione*** in un registro elettronico centrale ***relativa alla partecipazione*** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

rappresentante sia un utilizzatore professionale e possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia ***iscritto*** in un registro elettronico centrale ***dopo aver partecipato*** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5 ***o mediante sistemi di supporto alle decisioni che contengono consigli sull'uso di prodotti fitosanitari riproducendo le raccomandazioni dell'etichetta dei prodotti e tengono conto delle norme documentate in materia di difesa integrata quali riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri.***

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora l'acquirente sia una persona giuridica, un distributore può vendere un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un rappresentante dell'acquirente soltanto dopo aver verificato, al momento dell'acquisto, che il rappresentante possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia ***in possesso di una prova di iscrizione*** in un registro elettronico centrale ***relativa alla partecipazione*** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Emendamento

2. Qualora l'acquirente sia una persona giuridica, un distributore può vendere un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale a un rappresentante dell'acquirente soltanto dopo aver verificato, al ***più tardi al*** momento dell'acquisto, che il rappresentante possieda un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per utilizzatori professionali rilasciato conformemente all'articolo 25, o sia ***iscritto*** in un registro elettronico centrale ***dopo aver partecipato*** a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un distributore invita l'acquirente di un prodotto fitosanitario a leggere l'etichetta prima dell'uso e a utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni riportate sull'etichetta e informa l'acquirente in merito al sito web di cui all'articolo 27.

Emendamento

3. Un distributore invita l'acquirente **non professionale** di un prodotto fitosanitario a leggere l'etichetta prima dell'uso e a utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni riportate sull'etichetta e informa l'acquirente in merito al sito web di cui all'articolo 27.

Motivazione

Gli utilizzatori professionali formati conformemente all'articolo 25 sono sufficientemente consapevoli della scelta e dell'uso appropriati dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 243

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ciascun distributore si assicura di avere **a disposizione, al momento della vendita**, personale sufficiente in possesso di un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per distributori rilasciato conformemente all'articolo 25, **oppure** in possesso di **una prova di iscrizione** in un registro elettronico centrale **relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, per fornire risposte adeguate** agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e per l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi.

Emendamento

5. Ciascun distributore si assicura di avere personale sufficiente in possesso di un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per distributori rilasciato conformemente all'articolo 25. **Il distributore e il personale** in possesso di **un certificato di formazione sono iscritti** in un registro elettronico centrale. **Il distributore è disponibile al momento della vendita per fornire assistenza adeguata al personale e** agli acquirenti di prodotti fitosanitari sull'uso e sui rischi per la salute umana e per l'ambiente di tali prodotti nonché istruzioni di sicurezza appropriate su come gestire tali rischi.

Emendamento 244

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. **Il distributore di cui al paragrafo 5**

Emendamento

soppresso

informa l'acquirente di un prodotto fitosanitario in merito a tecniche di controllo meno pericolose prima che acquisti un prodotto fitosanitario che presenta un rischio maggiore per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) formazione **approfondita** rivolta ai consulenti sulle materie elencate nell'allegato III, con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

Emendamento

c) formazione **continua** rivolta ai consulenti sulle materie elencate nell'allegato III, con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione del sistema di formazione e di certificazione di tutte le formazioni di cui al paragrafo 1, del rilascio e del rinnovo dei certificati di formazione, dell'aggiornamento del registro elettronico centrale, del rilascio delle prove dell'iscrizione nel registro elettronico centrale e del controllo dell'assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 1 da parte dell'organo che ha erogato la formazione.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione del sistema di formazione e di certificazione di tutte le formazioni di cui al paragrafo 1, del rilascio e del rinnovo dei certificati di formazione, ***nonché della certificazione per il registro dei distributori, dei consulenti e degli utilizzatori professionali con certificazione accademica comprovata in settori scientifici compatibili con le materie di cui all'allegato III del presente regolamento. L'autorità competente è inoltre responsabile*** dell'aggiornamento del registro elettronico centrale, del rilascio delle prove dell'iscrizione nel registro elettronico centrale e del controllo dell'assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 1 da parte dell'organo che ha erogato la formazione.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale contengono le informazioni seguenti:

Emendamento

4. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale contengono, ***ove opportuno***, le informazioni seguenti:

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) il datore di lavoro dell'utilizzatore professionale, del distributore o del consulente a cui è stata erogata la formazione, qualora sia una persona giuridica o una persona fisica nell'esercizio della sua attività professionale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

g) il periodo di validità del certificato di formazione o dell'iscrizione nel registro ***elettronico centrale***.

Emendamento

g) il periodo di validità del certificato di formazione o dell'iscrizione nel registro.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 rilascia ad un utilizzatore professionale, a un distributore o ad un consulente una prova dell'iscrizione in un registro **elettronico centrale** quando tale iscrizione è effettuata. Tale prova **in formato elettronico** indica il periodo di validità dell'iscrizione nel registro **elettronico centrale**.

Emendamento

5. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 rilascia ad un utilizzatore professionale, a un distributore o ad un consulente una prova dell'iscrizione in un registro quando tale iscrizione è effettuata. Tale prova indica il periodo di validità dell'iscrizione nel registro.

Emendamento 251

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale sono validi per dieci anni nel caso di un distributore o utilizzatore professionale **e per cinque anni** nel caso di un consulente.

Emendamento

6. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale sono validi per dieci anni **sia** nel caso di un distributore o utilizzatore professionale **sia** nel caso di un consulente.

Motivazione

Le rigorose norme di protezione previste dalla normativa dell'Unione e le costanti revisioni obbligano i consulenti a una formazione pressoché continua. Un periodo di validità inferiore a dieci anni aggiungerebbe oneri amministrativi superflui.

Emendamento 252

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Fatto salvo il paragrafo 6, il certificato di formazione è rilasciato o rinnovato, oppure l'iscrizione in un registro **elettronico centrale** è effettuata o rinnovata, solo se il titolare del certificato o la persona il cui nome è stato iscritto nel registro **elettronico centrale** dimostra di

Emendamento

7. Fatto salvo il paragrafo 6, il certificato di formazione è rilasciato o rinnovato, oppure l'iscrizione in un registro è effettuata o rinnovata, solo se il titolare del certificato o la persona il cui nome è stato iscritto nel registro dimostra di aver completato in modo soddisfacente la

aver completato in modo soddisfacente la formazione di base e di aggiornamento o la formazione approfondita di cui al paragrafo 1, lettera a) o c).

formazione di base e di aggiornamento o la formazione approfondita di cui al paragrafo 1, lettera a) o c).

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In deroga al paragrafo 6, il certificato di formazione può essere rilasciato a una persona che sia in grado di dimostrare di aver ricevuto una formazione precedente attraverso qualifiche formali **che attestino una conoscenza più approfondita delle** materie elencate nell'allegato III rispetto alla formazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

8. In deroga al paragrafo 6, il certificato di formazione può essere rilasciato a una persona che sia in grado di dimostrare di aver ricevuto una formazione precedente attraverso qualifiche formali **compatibili con le** materie elencate nell'allegato III rispetto alla formazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 o un organo designato di cui al paragrafo 1 revoca un certificato di formazione se è stato erroneamente rilasciato o rinnovato oppure corregge un'iscrizione nel registro **elettronico centrale** se è stata inserita impropriamente.

Emendamento

9. Un'autorità competente designata a norma del paragrafo 2 o un organo designato di cui al paragrafo 1 revoca un certificato di formazione se è stato erroneamente rilasciato o rinnovato oppure corregge un'iscrizione nel registro se è stata inserita impropriamente.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. *Per sistema di consulenza indipendente si intende il sistema formato da una rete di consulenti adeguatamente formati e imparziali che forniscono pareri agronomici in merito alla difesa integrata agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Tali consulenti non possono essere legati in alcun modo alle imprese titolari di autorizzazioni per i prodotti fitosanitari.*

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa **un'**autorità **competente** per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

1. Ciascuno Stato membro designa **una o più** autorità **competenti** per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

Motivazione

L'emendamento è volto ad adeguare il sistema alle diverse strutture amministrative interne di ciascuno Stato membro.

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità **competente** di cui al

2. *Ai fini della trasparenza, l'autorità o le*

paragrafo 1 garantisce che ogni consulente registrato nel sistema di cui **a tale paragrafo** ("consulente indipendente") **non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione** che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

autorità competenti di cui al paragrafo 1 garantisce che ogni consulente registrato nel sistema di cui **ai paragrafi -1 e 1** ("consulente indipendente") **dichiari qualsiasi legame con interessi commerciali** che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale. **Il consulente è un agronomo formato e possiede le competenze adeguate per promuovere l'uso delle misure convenzionali di protezione delle colture, dei biopesticidi e delle tecnologie digitali e di precisione nonché per consigliare gli agricoltori in merito.**

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del presente articolo, per "consulente indipendente" si intendono i servizi tecnici e agronomici delle cooperative agricole e, negli Stati membri in cui esistono, le reti nazionali di consulenza in materia di difesa integrata.

Motivazione

In Spagna funzionano molto bene le associazioni di trattamento integrato delle colture (Agrupaciones para Tratamientos Integrados, ATRIA) e i gruppi di difesa delle colture (Agrupaciones de defensa vegetal, ADV).

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente indipendente

3. **Se del caso**, ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente

almeno una volta l'anno allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4.

indipendente allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4. ***Ciascuno Stato membro può stilare un elenco dei vegetali e dei tipi di agricoltura per cui, per via dell'uso intensivo di prodotti fitosanitari, è stabilito l'obbligo per l'utilizzatore professionale di rivolgersi a un consulente indipendente. Se le circostanze delle misure fitosanitarie adottate dall'utilizzatore professionale non sono cambiate in modo significativo, può essere fornita una versione abbreviata del parere strategico e l'utilizzatore non è tenuto a soddisfare tutti i requisiti di cui al paragrafo 4. Il parere strategico è concepito in modo tale da non causare oneri amministrativi o costi sproporzionati per gli utilizzatori professionali. Gli Stati membri possono, nell'ambito del loro piano d'azione nazionale, definire i criteri in base ai quali gli utilizzatori professionali non sono tenuti a conformarsi ai punti 3 e 4 del presente paragrafo. Tali criteri garantiscono che siano esclusi solo gli utilizzatori professionali per i quali i benefici del parere strategico sono trascurabili.***

Motivazione

Il ricorso a un consulente indipendente non deve tradursi in una procedura burocratica. Gli agricoltori devono poterlo consultare ogniqualvolta sia necessario.

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Un consulente di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

Emendamento

4. Un consulente ***indipendente*** di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) applicazione di tecniche di controllo pertinenti per la prevenzione degli organismi nocivi;

Emendamento

a) applicazione di tecniche di controllo pertinenti per la prevenzione degli organismi nocivi **e delle malattie**;

Motivazione

Gli strumenti digitali hanno un enorme potenziale per migliorare le pratiche agronomiche e dovrebbero essere una parte esplicita del parere strategico agli agricoltori.

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) tecniche agricole di precisione, compreso **l'uso** di dati e servizi spaziali;

Emendamento

c) **strumenti e** tecniche agricole **digitali e** di precisione, compreso **il ricorso al trattamento delle sementi, a sistemi di supporto decisionale basati su dati e a** dati e servizi spaziali;

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) uso di metodi non chimici;

Emendamento

d) uso di metodi **d'intervento** non chimici;

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro designa

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa

un'autorità competente per fornire informazioni al pubblico, in particolare mediante programmi di sensibilizzazione, in merito ai rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.

un'autorità competente per fornire informazioni al pubblico, in particolare mediante programmi di sensibilizzazione, **sulla comparsa di organismi nocivi e sui rischi associati per la qualità dei prodotti alimentari nonché** in merito **ai benefici e** ai rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari.

Emendamento 265

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 crea uno o più siti web finalizzati a fornire informazioni sui rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari. Tali informazioni possono essere fornite direttamente o mediante collegamenti a siti web pertinenti di altri organismi nazionali o internazionali.

Emendamento

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 crea uno o più siti web finalizzati a fornire informazioni **sulla comparsa di organismi nocivi e sui benefici e** sui rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari. Tali informazioni possono essere fornite direttamente o mediante collegamenti a siti web pertinenti di altri organismi nazionali o internazionali.

Emendamento 266

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera -a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) benefici agronomici e, se del caso, benefici per la salute derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari;

Motivazione

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in agricoltura per proteggere le colture dagli organismi nocivi, contribuendo a rese più elevate e stabili e, di conseguenza, alla sicurezza alimentare, nonché per affrontare le minacce per la salute umana e animale, come le micotossine. Il fatto di identificare i rischi associati ai prodotti fitosanitari è di matrice ideologica, mentre le informazioni fornite al pubblico dovrebbero essere equilibrate e affrontare sia i benefici sia i rischi.

Emendamento 267

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari;

Emendamento

a) ***le indagini sul rischio cui i prodotti fitosanitari devono essere sottoposti prima dell'autorizzazione e al momento del rinnovo o della nuova autorizzazione, nonché le argomentazioni scientifiche a favore dell'uso sicuro dei prodotti fitosanitari e i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente sotto forma di effetti acuti o cronici associati all'uso di prodotti fitosanitari e le rigorose procedure di autorizzazione, le misure di salvaguardia applicate per l'uso professionale e i limiti massimi di residui;***

Emendamento 268

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il motivo per cui i prodotti fitosanitari sono utilizzati e il loro ruolo in agricoltura;

Emendamento 269

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) la comparsa e la diffusione dei principali organismi nocivi e il loro impatto sulle piante e sui prodotti raccolti;

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il rischio rappresentato dagli organismi nocivi, in particolare gli organismi nocivi da quarantena e le specie esotiche invasive;

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i benefici della sanità delle piante per la protezione delle colture;

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) i potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati all'uso di prodotti fitosanitari o all'esposizione a essi;

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data - primo giorno del mese successivo a ***nove*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate

1. Entro il ... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a ***24*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], ***l'organismo di controllo o*** il proprietario delle attrezzature

per uso professionale ne **iscrive** la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

per l'applicazione impiegate per uso professionale **oppure, se del caso, l'autorità competente che agisce per conto del proprietario** ne **registra** la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente, come requisito minimo, le informazioni riportate** nell'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. **Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di registrazione non comporti oneri amministrativi o costi sproporzionati per gli utilizzatori professionali.**

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta agli enti regionali occuparsi della registrazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, il venditore e l'acquirente **iscrivono** la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe

Emendamento

2. In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, il venditore e l'acquirente **o, se del caso, l'autorità competente che agisce per conto del proprietario registrano** la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente, come requisito minimo, le informazioni riportate** nell'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato

nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta agli enti regionali documentare la vendita delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 275

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate, il proprietario, **entro 30 giorni dal ritiro, iscrive** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V.

Emendamento

3. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate, il proprietario **o, se del caso, l'autorità competente che agisce per conto del proprietario, senza indebito ritardo e almeno prima del termine di ispezione applicabile, registra** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente, come requisito minimo, le informazioni riportate** nell'allegato V.

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta agli enti regionali documentare il ritiro delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario, entro 30 giorni dalla reimmissione, **iscrive** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V.

Emendamento

4. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario **o, se del caso, l'autorità competente che agisce per conto del proprietario**, entro 30 giorni dalla reimmissione, **registra** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente, come requisito minimo, le informazioni riportate** nell'allegato V. **Le attrezzature sono ispezionate entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro elettronico, a meno che non siano state ispezionate adeguatamente nel corso degli ultimi tre anni precedenti il ritiro dal registro elettronico.**

Emendamento 277

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati** a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato V, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** a norma dell'articolo 40 per modificare l'allegato V, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ricevere ed elaborare, tramite il

Emendamento

b) ricevere ed elaborare, tramite il

registro elettronico centrale, le informazioni inserite da terzi riguardanti la proprietà, il trasferimento di proprietà, la vendita, il ritiro dalla circolazione e la reimmissione in circolazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale;

registro elettronico centrale, le informazioni inserite da terzi riguardanti la proprietà, il trasferimento di proprietà, la vendita, il ritiro dalla circolazione e la reimmissione in circolazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, ***a fini di registrazione e di tracciamento***;

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se l'autorità competente designata non effettua l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, essa designa uno o più organismi incaricati di effettuare tali ispezioni.

Emendamento

Se l'autorità competente designata non effettua l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, essa designa uno o più organismi incaricati di effettuare tali ispezioni ***o sviluppa un sistema di certificazione che i servizi incaricati delle ispezioni sono tenuti a osservare.***

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro effettua controlli ufficiali per verificare la conformità degli operatori alle disposizioni del presente regolamento relative alle attrezzature per l'applicazione. ***Gli Stati membri adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dagli esperti della Commissione mediante i controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 3 e 4. Essi forniscono l'assistenza necessaria per assicurare che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di essi, a tutte le merci e alle informazioni, compresi i sistemi***

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro effettua controlli ufficiali per verificare la conformità degli operatori alle disposizioni del presente regolamento relative alle attrezzature per l'applicazione.

informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'autorità competente di cui all'articolo 30 o un organismo da essa designato ispeziona le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ogni tre anni a partire dalla data del primo acquisto. L'autorità competente garantisce che il personale, le attrezzature e le altre risorse necessarie per l'ispezione siano sufficienti per consentire che tutte le attrezzature per l'applicazione che devono essere sottoposte a ispezione siano ispezionate entro il ciclo di tre anni.*

Emendamento

1. *Ogni tre anni a partire dalla data di acquisto l'utilizzatore di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale è sottoposto a un'ispezione da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 30 o di un organismo da essa designato. Per le nuove attrezzature per l'applicazione è stabilita una deroga che prevede l'ispezione cinque anni dopo la data del primo acquisto.*

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) rilasciati dall'autorità competente di cui all'articolo 30 al proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale se tali attrezzature sono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV; e

Emendamento

a) rilasciati dall'autorità, *istituzione o organismo* competente di cui all'articolo 30 al proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale se tali attrezzature sono conformi ai requisiti elencati nell'allegato IV; e

Emendamento 283

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) registrati da tale autorità competente nel registro elettronico centrale delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33.

b) registrati da tale autorità competente nel registro elettronico centrale delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33; **e**

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la data e l'esito dell'ispezione così come riportati nel certificato sono registrati nel registro elettronico.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. ***Una registrazione di cui al paragrafo 6 è valida*** per *tre* anni, a meno che lo Stato membro non preveda un intervallo di ispezione diverso a norma dell'articolo 32.

8. ***Un certificato di ispezione con esito positivo è valido*** per *cinque* anni, a meno che lo Stato membro non preveda un intervallo di ispezione diverso a norma dell'articolo 32.

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato IV, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato IV, al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli sviluppi scientifici.

Emendamento 287

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di stabilire i requisiti di ispezione meno rigorosi e gli intervalli di ispezione diversi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro effettua un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto per la salute umana e per l'ambiente. ***L'autorità competente di cui all'articolo 30 conserva una copia dell'analisi del rischio a fini di controllo da parte della Commissione.***

Emendamento

2. Prima di stabilire i requisiti di ispezione meno rigorosi e gli intervalli di ispezione diversi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro effettua un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 288

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Uno Stato membro può esonerare dall'obbligo di ispezione di cui all'articolo 31 le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla impiegati per uso professionale, sulla base di un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente che comprende una stima della gamma di utilizzo. ***L'autorità competente di cui all'articolo 30 conserva una copia dell'analisi del rischio a fini di controllo da parte della Commissione.***

Emendamento

3. Uno Stato membro può esonerare dall'obbligo di ispezione di cui all'articolo 31 le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla impiegati per uso professionale, sulla base di un'analisi del rischio sul loro potenziale impatto sulla salute umana e sull'ambiente che comprende una stima della gamma di utilizzo.

Emendamento 289

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ciascuna autorità competente ***designata*** da uno Stato membro a norma dell'articolo 30 ***istituisce e mantiene*** un registro elettronico centrale per registrare:

Emendamento

1. Ciascuna autorità competente ***o organismo di ispezione designati*** da uno Stato membro a norma dell'articolo 30 ***istituiscono e mantengono*** un registro elettronico centrale ***non pubblico*** per

registrare:

Motivazione

Le informazioni sulla proprietà di attrezzature per l'applicazione non devono essere pubbliche, onde garantire un'adeguata protezione dei dati e della vita privata.

Emendamento 290

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 30 registrano, al momento dell'ispezione, le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Le autorità competenti ***o gli organismi di ispezione*** di cui all'articolo 30 registrano, al momento dell'ispezione, le informazioni seguenti:

Emendamento 291

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera h**

Testo della Commissione

h) il tipo o i tipi di ugelli presenti sulle attrezzature per l'applicazione al momento dell'ispezione;

Emendamento

h) il tipo o i tipi di ugelli presenti sulle attrezzature per l'applicazione al momento dell'ispezione, ***nonché i tipi di attrezzature di riduzione della deriva;***

Emendamento 292

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Se le attrezzature per l'applicazione non riportano un ID unico di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti di cui all'articolo 30 forniscono un ID unico.

Emendamento

3. Se le attrezzature per l'applicazione non riportano un ID unico di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti ***o gli organismi di ispezione*** di cui all'articolo 30 forniscono un ID unico.

Emendamento 293

Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030**

Emendamento

Metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035**

Emendamento 294

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'allegato I stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti fino al **2030** compreso verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030**. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

Emendamento

1. L'allegato I stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti fino al **2035** compreso verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035**. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

Emendamento 295

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato I, calcola con cadenza annuale fino al **2030** compreso i risultati dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030** e pubblica tali risultati sul sito web di cui all'articolo 7.

Emendamento

2. La Commissione, avvalendosi della metodologia di cui all'allegato I, calcola con cadenza annuale fino al **2035** compreso i risultati dei progressi compiuti verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali e dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035** e pubblica tali risultati sul sito web di cui all'articolo 7.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'allegato VI stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti in relazione agli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a a livello *sia* dell'Unione, *sia di Stati membri*. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

Emendamento

1. L'allegato VI stabilisce la metodologia per il calcolo dei progressi compiuti in relazione agli indicatori di rischio armonizzati 1, 2 e 2a a livello dell'Unione. Tale metodologia si basa sui dati statistici raccolti conformemente al regolamento (CE) n. 1185/2009.

Emendamento 297

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato VI, al fine di tener conto dei progressi tecnici, anche in materia di disponibilità dei dati statistici, e degli sviluppi scientifici e agronomici. Tali atti delegati possono modificare gli indicatori di rischio armonizzati esistenti o prevedere nuovi indicatori di rischio armonizzati, ***che possono tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento dell'obiettivo di destinare il 25 % della loro superficie agricola utilizzata all'agricoltura biologica entro il 2030, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).***

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 40 per modificare il presente articolo e l'allegato VI, al fine di tener conto dei progressi tecnici, anche in materia di disponibilità dei dati statistici, e degli sviluppi scientifici e agronomici. Tali atti delegati possono modificare gli indicatori di rischio armonizzati esistenti o prevedere nuovi indicatori di rischio armonizzati.

Motivazione

L'agricoltura biologica è uno degli approcci all'agricoltura con ridotto apporto di fattori di produzione, ma non dovrebbe essere considerata una soluzione miracolosa per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Non è chiaro in che modo l'attenzione rivolta all'agricoltura biologica rispetto ad altre pratiche che contribuiscono alla riduzione del volume e dei rischi contribuisca a convalidare la qualità dei piani d'azione

nazionali. Inoltre, l'obiettivo di raggiungere il 25 % di agricoltura biologica è indicativo e non stabilito dalla legislazione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero essere legalmente obbligati a collegare i piani d'azione nazionali a tale obiettivo.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro valuta i risultati di ciascun calcolo, ogniqualvolta effettuato, riguardante a) i progressi compiuti verso il conseguimento di ciascuno dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** di cui all'articolo 34 e b) gli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro, di cui all'articolo 35.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro valuta i risultati di ciascun calcolo, ogniqualvolta effettuato, riguardante a) i progressi compiuti verso il conseguimento di ciascuno dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** di cui all'articolo 34 e b) gli indicatori di rischio armonizzati a livello di Stato membro, di cui all'articolo 35.

Emendamento 299

Proposta di regolamento Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta le metodologie per accelerare il processo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che sostituiscono le sostanze chimiche e le sostanze attive più pericolose. La Commissione monitora l'equilibrio tra nuove sostanze e sostanze ritirate dal mercato.

Emendamento 300

Proposta di regolamento Articolo 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 ter

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta e promuove lo sviluppo dell'accesso al mercato di prodotti fitosanitari alternativi a basso rischio e non chimici.

Emendamento 301

**Proposta di regolamento
Articolo 39**

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi relativi all'adempimento dei loro obblighi in applicazione del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 302

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 6, ***all'articolo 13, paragrafo 9***, all'articolo 21, paragrafo 3, ***all'articolo 25, paragrafo 10***, all'articolo 29, paragrafo 5, ***all'articolo 31, paragrafo 10*** e all'articolo 35, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato***.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 5 e all'articolo 35, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento 303

Proposta di regolamento CAPO XII – titolo

Testo della Commissione

XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Emendamento

XII **VALUTAZIONE D'IMPATTO**,
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Emendamento 304

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Valutazione d'impatto

1. La Commissione effettua una valutazione d'impatto entro il 2028, valutando se:

a) nell'UE sono state approvate nuove tecniche di selezione sufficienti che rendono le colture più resilienti e quindi meno dipendenti dai prodotti fitosanitari chimici;

b) sono disponibili sufficienti prodotti fitosanitari non chimici a basso rischio o alternativi;

c) l'aumento dell'obiettivo di riduzione per il 2035 dal 40 % al 50 % può essere realizzato senza compromettere la sicurezza alimentare e l'accessibilità economica in Europa.

2. In caso di valutazione positiva di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, la Commissione può proporre di aumentare al 50 % l'obiettivo di riduzione per il 2035.

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 ter

*Modifiche del regolamento (CE)
n. 1107/2009*

Dopo l'articolo 30 è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 30 bis (nuovo) – Autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari di controllo biologico derivati da sostanze naturali

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari di controllo biologico contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che:

a) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti; e

b) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);

c) siano stati stabiliti i livelli massimi di residui conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

2. In tal caso, lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le informazioni previste all'articolo 57, paragrafo 1."

L'articolo 82 è così modificato:

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione di nuovi requisiti relativi ai dati per facilitare l'approvazione dei prodotti di controllo biologico, compresi i semiochimici, gli estratti dei prodotti vegetali, i prodotti a base di peptidi e proteine, inclusi enzimi e anticorpi, l'RNA, gli ormoni, le cellule morte e i prodotti di fermentazione. Oltre a ciò, la Commissione valuta l'istituzione di una procedura di approvazione accelerata per i prodotti a basso rischio e di controllo biologico a norma del presente regolamento e valuta altresì se le misure previste dal presente regolamento facilitino in modo sufficiente la disponibilità di alternative efficaci o se ciò possa essere conseguito più efficacemente a lungo termine mediante un nuovo quadro specifico per l'approvazione e l'autorizzazione dei prodotti di controllo biologico. Nella relazione la Commissione illustrerà inoltre in che modo la disposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 può essere utilizzata per accelerare l'approvazione di nuove sostanze e valuterà se le misure previste e adottate dagli Stati membri che contribuiscono ad accelerare l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio, di metodi non chimici di protezione fitosanitaria e di prodotti di controllo biologico siano sufficienti per conseguire gli obiettivi del regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [aggiungere riferimento una volta adottato]. La Commissione valuterà inoltre se le autorità competenti dispongano di risorse finanziarie, di personale e di competenze sufficienti per svolgere i loro compiti. Se necessario, la relazione può essere corredata delle adeguate proposte legislative per modificare dette

disposizioni.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 43

Regolamento (UE) 2115/2021

Articolo 31 – paragrafo 5 – Articolo 70 – paragrafo 3 – Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

soppresso

*Modifiche del regolamento (UE)
2021/2115*

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

(1) all'articolo 31, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

*"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{*89} sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.*

** Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio... relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (GU...).".*

(2) all'articolo 70, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../...⁹⁰ sono imposti ai beneficiari requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che

termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.";

(3) all'articolo 73, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... ⁺⁺ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore. '.

⁸⁹ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

90 ⁺⁺GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento...

Motivazione

La proposta della Commissione non è accompagnata da una corrispondente dotazione di sostegno per gli agricoltori. Non è ammissibile che, ancora una volta, la Commissione europea ricorra ai fondi della PAC, impegnati nei relativi piani strategici, per finanziare altre proposte legislative.

Emendamento 307

Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Modifica del regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento UE) 2018/848 è così

modificato:

(1) all'articolo 9, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

"

Per quanto riguarda la viticoltura, può trattarsi della stessa varietà di uva da vino, a condizione che le superfici coltivate in agricoltura biologica all'interno dell'azienda agricola siano chiaramente identificate in un registro al fine di consentire controlli sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari autorizzati.

"

Motivazione

L'emendamento consente di disciplinare le diverse varietà di aziende agricole nella fase di produzione dell'uva. Gli operatori potrebbero, pertanto, prendere in considerazione, all'interno della propria azienda agricola, gli appezzamenti più adatti alla coltivazione in agricoltura biologica. Ciò potrebbe consentire una progressione dell'agricoltura biologica nelle aziende agricole che inizialmente non prevedono la piena conversione. La scelta di produrre in agricoltura biologica sarebbe, quindi, effettuata dall'operatore in funzione degli appezzamenti che gli sembrano più idonei. In cambio, potrebbero essere rafforzati i controlli.

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 ter

Modifiche del regolamento (CE)

n. 1107/2009

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

Dopo l'articolo 54 è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 54 bis (nuovo) - Disposizioni specifiche per la ricerca e lo sviluppo di prodotti fitosanitari di controllo biologico

In deroga all'articolo 28, possono essere effettuati esperimenti o test a fini di

ricerca o di sviluppo che comportano il rilascio nell'ambiente di un prodotto fitosanitario di controllo biologico non autorizzato (come definito nel regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) o che comportano l'utilizzo non autorizzato di un prodotto fitosanitario biologico dopo che è stata presentata una domanda per tali esperimenti o test e lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'esperimento o il test ha valutato i dati disponibili e ha concesso un'autorizzazione per scopi sperimentali entro sei mesi dalla presentazione di tale domanda. L'autorizzazione può limitare le quantità da utilizzare e le aree da trattare solo ove ragionevolmente giustificato e limita al minimo necessario ogni ulteriore condizione per prevenire qualsiasi effetto nocivo sulla salute umana o animale o qualsiasi effetto negativo inaccettabile sull'ambiente. Gli esperimenti e i test dovrebbero coinvolgere gli attori pertinenti della catena alimentare, come gli agricoltori, per consentire risultati reali sul campo.

Lo Stato membro può autorizzare preventivamente un programma di esperimenti o test o richiedere un'autorizzazione per ciascun esperimento o test ove ragionevolmente giustificato.

2. La domanda è presentata allo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ed è accompagnata da un fascicolo contenente tutti i dati disponibili che consentano di valutare i possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull'ambiente.

3. Possono essere concesse autorizzazioni per scopi sperimentali per gli esperimenti o i test che comportano il rilascio nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, a meno che tale rilascio sia stato vietato a norma della

direttiva 2001/18/CE.

4. Il paragrafo 2 non si applica se lo Stato membro ha concesso all'interessato il diritto di condurre taluni esperimenti e test e ha stabilito le condizioni in cui si devono svolgere gli esperimenti e i test."

Emendamento 309

Proposta di regolamento Articolo 45 – comma 3

Testo della Commissione

L'articolo 21 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = **tre anni** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

L'articolo 21 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = **un anno** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Motivazione

Attualmente sussiste un problema di disponibilità di prodotti per uso aereo a causa della mancanza di orientamenti per la valutazione di tali usi. La Commissione dovrà, entro i tempi concordati, definire metodologie di valutazione per l'autorizzazione di tale tipo di uso.

Emendamento 310

Proposta di regolamento Allegato I – sottotitolo 1

Testo della Commissione

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL CONSEGUIMENTO DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE **NAZIONALI** E DEI DUE **OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELL'UNIONE** PER IL **2030**

Emendamento

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL CONSEGUIMENTO DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE **DELL'UNIONE PER IL 2035** E DEI DUE **CONTRIBUTI NAZIONALI ALLA RIDUZIONE PER IL 2035**

Emendamento 311

Proposta di regolamento Allegato I – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento è l'atto giuridico prescelto per **conseguire gli** obiettivi di riduzione **relativi ai pesticidi illustrati nella strategia "Dal produttore al consumatore"** imponendo a ciascuno Stato membro di contribuire **al conseguimento**, entro il **2030**, di una riduzione del **50 %** a livello dell'Unione sia dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici che dei relativi rischi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2030**") sia dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il **2030**"). Il presente regolamento disciplina inoltre il contributo di ciascuno Stato membro al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro, fissato sotto forma di **obiettivo** nazionale, al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2030** è denominato "**obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030**", mentre il contributo degli Stati membri all'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il **2030** è denominato "**obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030**". La metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento di questi obiettivi è indicata di seguito.

Emendamento 312

Proposta di regolamento **Allegato I – Sezione 1 – titolo**

Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2030**: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici

Emendamento

Il presente regolamento è l'atto giuridico prescelto per **avvicinarsi agli** obiettivi di riduzione **dei prodotti fitosanitari a livello dell'Unione** imponendo a ciascuno Stato membro di **adottare misure volte a** contribuire **ad avvicinarsi**, entro il **2035**, a una riduzione del **30 %** a livello dell'Unione sia dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici che dei relativi rischi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2035**"), **con una deroga per i prodotti fitosanitari a base biologica**, sia dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il **2035**"), **con una deroga per i prodotti fitosanitari a base biologica**. Il presente regolamento disciplina inoltre il contributo di ciascuno Stato membro al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro, fissato sotto forma di **contributo** nazionale, al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il **2035** è denominato "**contributo nazionale alla riduzione 1 per il 2035**", mentre il contributo degli Stati membri all'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il **2035** è denominato "**contributo nazionale alla riduzione 2 per il 2035**". La metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento di questi obiettivi **e contributi** è indicata di seguito.

Emendamento

Obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2035**: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento **dell'obiettivo di riduzione** 1 si applicano le regole generali seguenti:

Emendamento

2. Per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento **del contributo alla riduzione** 1 si applicano le regole generali seguenti:

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione 1 – punto 3 – tabella – titolo

Testo della Commissione

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2030**

Emendamento

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione nazionale 1 per il **2035**

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo **2015-2017**.

Emendamento

4. Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo **2011-2013**.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 2 è fissato a 100 ed

Emendamento

3. Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 2 è fissato a 100 ed

è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo **2015-2017**.

è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo **2011-2013**.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione

1. La metodologia per il calcolo delle tendenze nell'ambito dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2030** è la stessa utilizzata per calcolare le tendenze a livello nazionale indicata nelle sezioni 1 e 2.

Emendamento

1. La metodologia per il calcolo delle tendenze nell'ambito dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il **2035** è la stessa utilizzata per calcolare le tendenze a livello nazionale indicata nelle sezioni 1 e 2.

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2030** di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);

Emendamento

1. le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il **2035** di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. il numero di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;

Emendamento

soppresso

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. *la percentuale di superficie agricola utilizzata e di altre aree oggetto di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;*

soppresso

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2 – comma 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. *la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di avvalersi di servizi di consulenza indipendenti almeno una volta all'anno.*

soppresso

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2 – comma 4 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15. *la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da **norme specifiche** per coltura **che sono state rese giuridicamente vincolanti dalla legislazione nazionale.***

15. *la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da **orientamenti specifici** per coltura **in materia di difesa integrata.***

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. *Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari*

10. *Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 3, paragrafo 16, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari*

prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.

prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento (UE) 2021/2115
Riferimenti	COM(2022)0305 – C9-0207/2022 – 2022/0196(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 4.7.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 4.7.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.12.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Clara Aguilera 8.11.2022
Esame in commissione	22.3.2023 23.5.2023
Approvazione	9.10.2023
Esito della votazione finale	+: 26 -: 9 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Benoît Biteau, Isabel Carvalhais, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Daniela Rondinelli, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Christophe Clergeau, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Peter Jahr, Alin Mituța, Sandra Pereira, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Riho Terras, Achille Variati
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Mónica Silvana González, Ondřej Knotek, Georgios Kyrtos, Sándor Rónai, Robert Roos, Iuliu Winkler

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

26	+
ECR	Krzysztof Jurgiel, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen
ID	Paola Ghidoni
PPE	Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Anne Sander, Christine Schneider, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrotová
Renew	Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Georgios Kyrtos, Alin Mituța
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Mónica Silvana González, Daniela Rondinelli, Sándor Rónai, Achille Variati

9	-
ID	David Ivan, Gilles Lebreton
PPE	Riho Terras
The Left	Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Sandra Pereira
Verts/ALE	Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling

3	0
PPE	Peter Jahr, Marlene Mortler
S&D	Christophe Clergeau

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti